

120.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	4644	(Emendamenti)	4565
Disegno di legge:		(Articolo 6)	4567
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	4642	(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	4567
(Trasmissione dal Senato)	4642	(Articolo 7)	4569
Disegno di legge di conversione S. 1543 (Approvato dal Senato) n. 2810 (Ordini del giorno)	4533	(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	4574
Disegno di legge di conversione n. 2516:		(Articolo 8)	4577
(Emendamento riferito all'articolo unico) .	4541	(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	4578
(Ordini del giorno)	4542	(Articolo 9)	4579
Disegno di legge di conversione n. 2534 (Ordini del giorno)	4549	(Emendamenti)	4580
Proposta di legge S. 335-398 (approvata dalla I Commissione permanente del Senato) n. 2096:		(Articolo 10)	4580
(Articolo 1)	4555	(Emendamento)	4580
(Emendamenti ed articolo aggiuntivo)	4555	(Ordini del giorno)	4580
(Articolo 2)	4559	Disegno di legge di conversione n. 2533 (Ordini del giorno)	4585
(Emendamenti)	4559	Disegno di legge di conversione S. 1513 (approvato dal Senato) n. 2731:	
(Articolo 3)	4561	(Articolo unico)	4595
(Emendamenti ed articolo aggiuntivo)	4562	(Articoli del relativo decreto-legge)	4595
(Articolo 4)	4564	(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	4596
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	4564	(Ordini del giorno)	4607
(Articolo 5)	4565	Disegno di legge di conversione S. 1546: (Approvato dal Senato) n. 2879:	
		(Articolo unico)	4613
		(Modificazioni apportate in sede di conversione)	4613

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1996

	PAG.		PAG.
(Articoli del relativo decreto-legge)	4614	Missioni valevoli nella seduta del 20 dicembre 1996	4641
(Emendamenti)	4614		
(Ordini del giorno)	4616	Proposte di legge:	
Disegno di legge di conversione S. 1642 (approvato dal Senato) n. 2889:		(Annunzio)	4641
(Articolo unico)	4619	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	4642
(Modificazioni apportate in sede di conversione)	4619	Proposte di modificazione al regolamento	
(Articoli del relativo decreto-legge)	4625	(Annunzio)	4641
(Emendamenti ed articolo aggiuntivo)	4631	ERRATA CORRIGE	4644
(Ordini del giorno)	4634		

DISEGNO DI LEGGE: S. 1543. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 548, RECANTE INTERVENTI PER LE AREE DE-PRESSE E PROTETTE, PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI, NONCHÉ MODIFICHE ALLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1992, N. 210 (APPROVATO DAL SENATO) (2810)

PAGINA BIANCA

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

la fine dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno ha lasciato incompiuti alcuni schemi idrici per una buona parte delle regioni meridionali, e la disponibilità di quattromila miliardi, nell'ambito del q.c.s. 1994-1999, per completare il sistema acquedottistico per uso plurimo del Sud, rappresenta una risposta importante;

alcune regioni hanno a tal fine concordato un protocollo di intesa, mentre è stato individuato nella Sogesid, società a capitale pubblico per il 10 per cento, lo strumento specifico, predisposto dal legislatore con gli articoli 9, 10, 19 del decreto-legge n. 96 del 1993, sino all'articolo 10 della legge n. 341 del 1995, sia per completare ed avviare rapidamente alla gestione le opere a cura dell'agenzia per il Mezzogiorno, sia per collaborare ed accompagnare le regioni e gli enti locali nella istruttoria, nella progettazione tecnico-economica e nel monitoraggio degli interventi nel settore idrico;

la Sogesid non ha svolto sinora adeguatamente tale ruolo essenziale anche ai fini della attivazione degli interventi di cui al q.c.s., mentre si riscontrano segni di sconfinamento dalle funzioni cui dalla legge è stata chiamata, assumendo la medesima sempre più un ruolo sostitutivo dei poteri locali e indefinito sul piano temporale;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie per attivare i quattromila miliardi ancora

disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno entro il 31 dicembre 1996;

a procedere al rinnovamento dell'attuale consiglio di amministrazione della Sogesid s.p.a e alla sua riorganizzazione, assicurandosi la presenza di esperti tecnicamente qualificati dei Ministeri interessati, delle regioni e dei governi locali del Mezzogiorno;

a garantire la natura transitoria del ruolo della Sogesid;

a trasferire la sede della medesima nel Sud.

9/2810/1

Pittella, Mastroluca, Sica, Rotundo, Lumia, Rossiello, Rannieri, Abaterusso, Molinari, Olivo, Malagnino, Siola, Boccia, Jannelli, Domenico Izzo, Giacalone.

La Camera,

considerato che

in relazione all'istituzione del parco della Val d'Agri-Lagonegrese, l'area della Val d'Agri-Lagonegrese è oggetto di ricerche e estrazioni petrolifere, regolarmente autorizzate dai Ministeri competenti;

è in corso di approvazione presso il Ministero del Bilancio l'accordo di programma per l'utilizzo razionale della risorsa energetica ai fini dello sviluppo delle comunità locali;

l'attività estrattiva non è pregiudizialmente incompatibile con il riconoscimento di parti del medesimo territorio, quali « aree protette »;

occorre quindi verificare sul piano tecnico le compatibilità di cui sopra anche attraverso la perimetrazione dell'istituendo parco;

che è doveroso procedere al coinvolgimento della popolazione interessata e delle autonomie locali, prima che si formalizzi l'istituzione del parco stesso;

un Parco senza consenso non ha respiro e prospettiva alcuna e si configurerebbe unicamente come strumento verticistico e vincolistico;

impegna il Governo:

ad attivare le procedure necessarie per il più ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate e degli enti locali interessati;

a sentire, prima dell'istituzione del parco e della sua delimitazione, la Regione Basilicata e di procedere solo conseguentemente alla istituzione del parco.

9/2810/2

Boccia, Pittella, Molinari, Sica.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

premessi che:

in attuazione del patto per il lavoro sottoscritto dal Governo con le parti sociali, vengono individuati, tra gli altri, gli Istituti di programmazione negoziata quali strumenti di intervento nelle aree depresse del Paese;

per il funzionamento di questi Istituti nonché per quelli di riferimento comunitario, la normativa individua strumenti operativi di gestione aventi forma giuridica di natura consortile o mista;

possono verificarsi nella fase gestionale problemi, legati anche a delicate questioni di ordine costituzionale, derivanti dalle competenze di natura pubblicistica e alle finalità degli enti territoriali

che avrebbero ripercussioni disastrose sull'esito degli interventi che si intendono assumere;

ad oggi il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare derivatagli dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, è intervenuto con proprio provvedimento dell'8 agosto 1996, nella regolamentazione della costituzione e funzionamento delle società miste per la gestione dei servizi pubblici territoriali;

impegna il Governo

ad emanare in tempi brevi la normativa regolamentare relativa alle società di gestione degli Istituti individuati per l'intervento nelle aree depresse del Paese aventi riferimento normativo nazionale o comunitario.

9/2810/3

Cappella.

La Camera,

premessi che:

a distanza di oltre quattro anni dall'avvio dell'intervento ordinario per il rilancio economico e produttivo delle aree depresse, non sono stati registrati significativi miglioramenti nella situazione socio-economica, mentre appaiono ulteriormente peggiorati i livelli occupazionali, specie nelle regioni meridionali;

la maggior parte degli strumenti di intervento ordinario presenta difficoltà di funzionamento e stenta a raggiungere livelli accettabili di rendimento;

in particolare, appare scarsamente utilizzato lo strumento dei mutui, sia in ordine alla concreta erogazione, sia in ordine alle sempre crescenti quote di riserve finalizzate a scopi determinati, spesso non funzionali agli obiettivi generali di rilancio economico e produttivo delle aree depresse;

impegna il Governo

a rivedere i meccanismi che presiedono alla corretta gestione dei mutui di cui alle leggi n. 488 del 1992, 85 del 1995, 341 del 1995 e al decreto-legge n. 548 del 1996 e, in particolar modo, ad informare le Commissioni parlamentari competenti sull'attività del CIPE, specie in materia di riserve di destinazione all'interno degli stanziamenti disposti per legge.

9/2810/4

Bono, Valensise.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;

preso atto che le domande per poter ricevere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento sono numerose e, di conseguenza, il relativo esame comporta tempi particolarmente lunghi;

considerato che, per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge, i soggetti danneggiati hanno bisogno di procedure più snelle dirette a velocizzare, semplificare e completare le relative pratiche;

impegna il Governo

a prevedere che la trasmissione delle domande di indennizzo da parte degli assessorati regionali alle Usl avvenga entro tre mesi dal ricevimento delle pratiche inviate dal Ministero della sanità e che, in caso di inottemperanza al suddetto termine, vengano stabilite sanzioni a carico degli enti inadempienti.

9/2810/5

Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Bagliani, Apolloni, Roscia.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;

preso atto che il provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 1, non assicura una equa ripartizione delle somme fra il nord, il centro ed il sud,

impegna il Governo

a prevedere che l'osservatorio delle politiche regionali, istituito con decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, presenti al Parlamento una relazione preventiva sul riparto del Cipe.

9/2810/6

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;

preso atto che il provvedimento in esame è settoriale, in quanto comporta benefici solo per determinate aree del paese, non facendo alcun riferimento specifico alle aree depresse del nord e, perciò, contro ogni principio di imparzialità e buon amministrazione;

impegna il Governo

ad estendere anche alle aree del nord, che presentino le stesse necessità ed i medesimi bisogni, gli investimenti ed i fondi di sviluppo che sono stati sempre previsti in passato, ed a tutt'oggi con il presente provvedimento, soprattutto per il centro

sud, continuando in questo modo a perseguire una politica assistenzialista a senso unico, che penalizza le restanti parti del Paese.

9/2810/7

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Pagliarini, Apolloni, Roscia.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;

atteso che i soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento soffrono di patologie serie e particolarmente gravose e per i quali è indispensabile l'attuazione di procedure semplificate che consentano un rapido esame delle istanze avanzate,

impegna il Governo

a prevedere che la trasmissione delle domande, presentate al Ministero della sanità, per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non è ancora iniziata l'istruttoria, agli assessorati regionali avvenga entro dieci giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto legge n.548 del 1996.

9/2810/8

Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Pagliarini, Bagliani, Roscia.

La Camera,

preso atto che il Governo col decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, al comma 2 dell'articolo 8, aveva previsto che a valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,

con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, l'importo di lire 230 miliardi doveva essere destinato al completamento delle opere infrastrutturali avviate a realizzazione nelle aree della Basilicata, Calabria, Campania e Puglia colpite dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982;

visto che il predetto decreto è decaduto;

considerato che risulta gravemente lesivo degli interessi pubblici generali e delle popolazioni interessate non completare le predette opere;

valutato che, essendo state poste le opere infrastrutturali di cui si tratta a servizio delle aree industriali realizzate nelle zone terremotate, il loro mancato completamento impedisce di cogliere pienamente gli obiettivi di sviluppo economico, produttivo ed occupazionale;

tenuto conto che lo stato di avanzamento dei lavori è pervenuto complessivamente ai cinque sesti dell'intero programma;

stimato, altresì, opportuno completare solo le opere che effettivamente sono utili e necessarie ed i cui lavori sono in fase di ultimazione;

tenuto conto che vi sono ancora disponibilità finanziarie a valere sulle somme derivanti dai mutui di cui alle leggi n. 488 del 1993, n. 85 del 1995, n. 341 del 1995; considerato che il Ministero dei lavori pubblici non ha ancora impegnato tutte le risorse finanziarie per la realizzazione dei programmi « multiregionali » cofinanziati con i « fondi strutturali » dell'Unione Europea e che queste potrebbero essere utilizzate per completare le opere infrastrutturali predette;

in relazione all'approvazione da parte della Camera del decreto-legge n. 548 del 1996 con il quale vengono destinate alle aree depresse 10.000 miliardi di lire;

visto che il CIPE ha già destinato una parte di dette risorse alla realizzazione di

opere infrastrutturali e che il ministro dei lavori pubblici ha già acquisito le relative proposte da parte delle regioni;

visto che le zone terremotate ricadono tutte nei territori dell'obiettivo I delle aree depresse;

atteso che la Camera, in occasione dell'esame del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, ha già approvato un ordine del giorno, accolto dal Governo, teso ad assicurare, nel breve periodo, il completamento delle opere infrastrutturali sopra descritte,

impegna il Governo

a finanziare il completamento delle opere infrastrutturali, ritenute utili e necessarie allo sviluppo delle zone della Basilicata e Campania colpite degli eventi sismici del 1980.

9/2810/9

Boccia, De Simone, Molinari,
Domenico Izzo, Pittella, Sica.

La Camera,

considerato che Taranto, nel corso degli ultimi anni, ha attraversato una gravissima crisi economico-produttiva caratterizzata dalla completa deindustrializzazione del sistema delle aziende a partecipazione statale e dal taglio di circa 20.000 posti di lavoro;

che si pone con urgenza l'esigenza di diversificare lo sviluppo economico e di valorizzare le notevoli risorse ambientali e culturali esistenti nel territorio ionico;

che Taranto è una città ricca di storia e di arte ed è considerata la più raffinata città della Magna Grecia;

che la Marina militare avendo costruito la nuova base navale in Mar Grande, è disponibile a restituire ad usi civici una vasta area sede della Taranto antica;

che in tale area sono venuti già alla luce sacelli di età repubblicana, stipi votive, resti di ville romane, monumenti e strutture fra le più preziose ed importanti della *polis* greca;

che ove si istituisse in tale area un parco archeologico si realizzerebbe un evento culturale di dimensioni e di importanza nazionale;

che sarebbe possibile far ciò con una spesa minima con la quale si arricchirebbe notevolmente il già consistente patrimonio culturale esistente come il museo archeologico, i laboratori di ricerca, eccetera —:

impegna il Governo

a istituire entro il 1997, con un decreto del Ministero dei beni culturali, il parco archeologico della città di Taranto.

9/2810/10

Angelici.

PAGINA BIANCA

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE
1996, N. 535, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER I
SETTORI PORTUALE, MARITTIMO, CANTIERISTICO ED
ARMATORIALE, NONCHÉ INTERVENTI PER ASSICURARE
TALUNI COLLEGAMENTI AEREI (2516)**

PAGINA BIANCA

EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE MODIFICATO NELLA SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1996

Dopo il comma 21-bis, aggiungere il seguente:

16-bis. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

« ART. 17.

(Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo).

1. In attesa dell'entrata in vigore delle norme disciplinatrici della fornitura di mere prestazioni di mano d'opera e della riforma della legge 23 ottobre 1960, n. 1369:

a) le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità marittime promuovono la costituzione di un consorzio volontario aperto a tutte le imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, al fine esclusivo di agevolare lo svolgimento delle fasi delle imprese consorziate caratterizzate da picchi di mano d'opera. Le Autorità portuali o, laddove, non istituite, le Autorità marittime, possono autorizzare, una o più imprese consorziate, anche in deroga all'articolo 1 della legge n. 1369 del 1960, alla fornitura di mere prestazioni di mano d'opera a favore di altre imprese consorziate. L'autorizzazione in deroga alla legge n. 1369 del 1960 può essere concessa solamente a imprese consorziate dotate di

adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, tenendo conto delle eccedenze risultate dal processo di razionalizzazione e trasformazione produttiva indotte dalla presente legge;

b) qualora non si addivenga alla costituzione del consorzio volontario di cui al precedente comma, ovvero qualora a detto consorzio non partecipi la maggioranza delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, le Autorità portuali, o laddove non istituite, le Autorità marittime, che ravvisino l'esigenza di soddisfare picchi di mano d'opera, istituiscono l'Agenzia per l'erogazione di mere prestazioni di mano d'opera. Tale Agenzia è l'unico soggetto autorizzato a fornire mere prestazioni temporanee di mano d'opera in deroga alla legge n. 1369 del 1960 nell'ambito portuale in cui è istituito, ed è tenuto a fornire, ad eguali condizioni, l'erogazione delle suddette prestazioni a tutte le imprese di cui agli articoli 16 e 18 che ne facciano richiesta.

2. In fase di costituzione, e fino a quando esistano esuberanti, il personale da avviare quotidianamente in regime di temporanea prestazione di mano d'opera è fornito dalle imprese di cui all'articolo 21, lettera b).

3. Gli appalti di servizi compresi quelli ad alto contenuto di mano d'opera forniti dalle imprese autorizzate non rientrano nel divieto di cui all'articolo 1 della legge n. 1369 del 1960.»

1. 41 (Ex 2. 136)

Governo.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NELLA SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1996

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere infine il seguente comma:

4-bis. Le disposizioni del decreto-legge del 17 giugno 1996, n. 322, si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 430.

Dis. 1. 1.

Le Commissioni.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in considerazione di quanto previsto dall'articolo 1, con particolare riferimento ai commi 3 e 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, in merito alla proroga del trattamento di prepensionamento,

impegna il Governo

alla ricerca di soluzioni alternative, strategicamente più efficaci, meno onerose per la collettività, perché tutti i cittadini italiani possano godere di un unico trattamento equo che consenta il rilancio e lo sviluppo effettivo di tutto il settore portuale con l'obiettivo, non ultimo, di adottare tutte quelle misure atte ad evitare il più possibile procedure impegnative dei provvedimenti stessi.

9/2516/1.

De Luca, Bergamo, Taborelli, Gazzara, Fratta Pasini, Santori, Prestigiaco, Polizzi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2516,

impegna il Governo

ad adottare, nel quadro della trasformazione delle compagnie portuali, iniziative per la salvaguardia occupazionale e professionale, in un quadro regolato del mercato del lavoro all'interno dei porti;

a promuovere, nell'immediato, un confronto fra le parti sociali sul regolamento attuativo della nuova normativa, affinché vengano definiti tutti i punti, fornendo così un inequivoco quadro generale interpretativo della stessa nuova disciplina.

9/2516/2.

Bruno, Boghetta.

La Camera,

preso atto della differente disciplina prevista dal testo unico delle leggi sulla pesca e dalle legislazioni regionali in materia di agevolazioni riservate alle cooperative di pescatori iscritte nel registro prefettizio - sezione pesca per la concessione di aree demaniali,

impegna il Governo

a definire criteri e modalità per le concessioni di aree del demanio lacustre a cooperative di pescatori che operino professionalmente nelle acque interne analoghe a quelle previste per il demanio marittimo.

9/2516/3.

Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

considerato che l'attuale normativa in materia di comando e condotta di imbarcazioni da diporto è nello stesso tempo complessa e restrittiva e tale da penalizzare il settore della diportistica, che, non a caso, ha nel nostro Paese una diffusione relativamente limitata, se si considera il grande sviluppo costiero;

rilevato che tale situazione penalizza un importante settore dell'industria

stria cantieristica e tutte le attività connesse alla nautica da diporto, dal cui sviluppo invece potrebbe determinarsi un significativo incremento dell'occupazione,

impegna il Governo

a presentare entro il 28 febbraio 1997 un organico disegno di legge diretto a:

a) semplificare la normativa e gli adempimenti relativi al comando ed alla condotta dei natanti da diporto, eliminando tutti gli adempimenti e gli obblighi non direttamente connessi alla sicurezza in mare, ivi comprese le dotazioni di bordo;

b) consentire comunque la navigazione entro le sei miglia dalla costa per i natanti al di sotto dei limiti di cilindrata e di potenza di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legge n. 535 del 1996, per i quali non è necessaria un'abilitazione al comando;

c) prevedere un'unica abilitazione al comando di natanti da diporto al di sopra dei limiti di cilindrata e potenza di cui alla lettera b);

d) consentire a chi già è in possesso di un'abilitazione «entro le sei miglia» di conseguire, sostenendo un esame integrativo, l'abilitazione al comando senza limitazione di cilindrata e potenza e di distanza dalla costa.

9/2516/4.

Alberto Di Luca, Mammola, Floresta, Negri, Gagliardi, Cesaro, Viale, Collavini, Tortoli, Possa, Becchetti.

La Camera,

in considerazione di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 535, in merito a disposizioni riguardanti il demanio marittimo, lacustre e fluviale

impegna il Governo

al trasferimento a titolo gratuito al demanio di quelle regioni che attualmente esercitano le sole funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e a far sì che il Ministro delle Finanze definisca con proprio provvedimento le modalità di trasferimento;

a far sì che gli uffici statali competenti trasmettano alle regioni un elenco completo delle concessioni in essere sul demanio lacuale e fluviale, comprese le pertinenze a terra con tutti gli elementi necessari a garantire il trasferimento del demanio stesso a termine di legge;

a far sì che gli uffici catastali provvedano alla voltura a favore delle regioni di tutte le aree lacuali e fluviali.

9/2516/5

Chincarini, Alborghetti, Michielon.

La Camera,

in considerazione di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 535, in merito a disposizioni riguardanti il demanio marittimo

impegna il Governo

al trasferimento dei beni del demanio marittimo dello Stato al demanio dei Comuni, escludendo dal trasferimento i porti o specifiche aree portuali finalizzate alla difesa militare ed alla sicurezza della nazione, nonché di quelle aree di particolare rilevanza economica ed internazionale, al fine di garantire non soltanto lo snellimento delle procedure di gestione, ma anche una più efficace e razionale valorizzazione dei beni stessi.

9/2516/6

Alborghetti, Chincarini, Michielon.

La Camera,

considerato che

il decreto-legge 535 del 1996 prevede la proroga dei finanziamenti relativi alle infrastrutture portuali marittime utilizzabili anche per la razionalizzazione degli spazi commerciali e pescherecci;

è necessario potenziare alcuni scali pescherecci e almeno indicare quelli di principale interesse in ogni regione anche per far fronte alle esigenze di sicurezza unitamente al necessario sviluppo delle attività di pesca, settore ampiamente deficitario nella bilancia commerciale italiana;

nella regione Lazio il porto di Fiumicino può meglio rispondere all'esigenza di potenziare lo scalo peschereccio, commerciale e di collegamento con le isole;

impegna il Governo

a destinare, nel quadro di una razionalizzazione e potenziamento degli scali pescherecci le risorse adeguate per attuare il piano regolatore del comune di Fiumicino.

9/2516/7.

Baccini.

La Camera,

premessi che;

l'igiene e la sicurezza del lavoro in ambito portuale rappresentano una particolarità legata all'intrecciarsi di comparti, ditte e rischi occupazionali diversi, in spazi spesso ristretti, come le navi, soggette a legislazioni speciali;

negli ultimi anni si sono verificati numerosissimi incidenti, anche mortali, soprattutto se rapportati al relativo numero di addetti, di cui l'ultimo a Genova sulla SNAM-Portovenere;

tale situazione è attribuibile anche a carenze dell'attività ispettiva e di vigilanza ma, soprattutto, al sovrapporsi di competenze da parte delle autorità a ciò pre-

poste per legge e, in particolare, la capitaneria di porto, gli uffici di sanità marittima del Ministero della sanità e i competenti servizi di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro delle unità sanitarie locali;

persiste il rischio di sovrapposizione di competenze, nella norma di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 535, nell'attribuire all'autorità portuale, compiti di vigilanza specifici sulla normativa di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, compiti a cui non tutte le autorità portuali sul territorio nazionale sembrano in grado di poter assolvere data la complessità della materia e non essendo attribuibili per legge funzioni di polizia giudiziaria determinanti per l'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 e delle sanzioni previste per la violazione dello stesso, funzioni determinanti nell'impianto del citato decreto legislativo;

sembra opportuno definire correttamente limiti, responsabilità e ambiti di collaborazione degli organi preposti alla vigilanza e al controllo in ambito portuale

impegna il Governo

ad adottare un provvedimento congiunto da parte dei competenti Ministeri dei trasporti, della sanità e del lavoro affinché siano correttamente definiti i compiti delle strutture preposte al controllo e alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza del lavoro nei porti, non trascurando la nave disarmata ovvero all'attracco o, durante la navigazione, per tutte quelle attività che non sovrintendono alla navigazione;

a definire le competenze dell'autorità portuale in quelle di programmazione, ordinanza e controllo, tramite apposite funzioni di polizia amministrativa, relativamente ai provvedimenti emessi dall'autorità portuale stessa o a altre norme depenalizzate per cui sia prevista la sola sanzione amministrativa;

a ribadire il ruolo istituzionale attribuito dalla legge n. 833 del 1978 e dal decreto legislativo n. 626 del 1994 alle USL per quanto attiene le funzioni di vigilanza e controllo sull'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro in ambito portuale, prevedendo che l'autorità portuale si coordini con le USL nei porti, al fine di sviluppare, nel rispetto delle rispettive specifiche e distinte attribuzioni e competenze, un'azione congiunta con il comune obiettivo di ridurre i fattori di rischio per la salute dei lavoratori che operano in ambito portuale.

9/2516/8

Bolognesi.

La Camera,

premesso che gli abitanti del comune di Pantelleria sono penalizzati nei collegamenti aerei e navali e vanno incontro a costi esagerati che non agevolano normali rapporti sociali e commerciali, anche con riferimento alle tariffe di trasporto praticate dalle compagnie Alitalia e Siremar;

considerato che, in particolare, l'Alitalia intenderebbe stabilire un permanente collegamento aereo esclusivamente per la tratta Pantelleria-Palermo per mere ragioni economiche ed interessi della stessa compagnia aerea italiana, non tenendo conto delle agevolazioni erogate dalla regione Sicilia in favore della stessa compagnia Alitalia per venire incontro agli abitanti dell'isola ed ignorando così le esigenze della gente di Pantelleria, il cui comune ricade nel territorio della provincia di Trapani, esigenze queste che richiedono uno stabile collegamento con tale capoluogo di provincia per normali ragioni economiche e commerciali e per i rapporti sociali ed istituzionali;

impegna il Governo

ad assicurare attraverso l'Alitalia un permanente servizio di collegamento anche nella tratta Pantelleria-Birgi (Trapani), sede più naturale di riferimento per gli abitanti di Pantelleria.

9/2516/9.

Grillo, Lucchese.

La Camera,

esaminato il disegno di legge 2516

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative affinché con i medesimi criteri e modalità fissati nel comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 535 del 1996 siano determinati, in misura corrispondente a quella dovuta per i beni aventi caratteristiche analoghe appartenenti al demanio marittimo, i canoni dovuti per le concessioni di aree del demanio lacustre e fluviale, delle relative pertinenze anche patrimoniali e degli specchi d'acqua assentite ad imprese cantieristiche e comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione, rimessaggio e demolizione di mezzi di trasporto nautico.

9/2516/10.

Mammola, Taborelli.

La Camera,

considerato che

per i beni del demanio lacustre e fluviale i canoni sono determinati in misura significativamente superiore rispetto a quella prevista per beni aventi la medesima natura (spiagge, specchi d'acqua e altri) del demanio marittimo;

che tale disparità di trattamento risulta particolarmente penalizzante per le imprese della cantieristica che operano in beni del demanio lacuale e fluviale;

impegna il Governo

a prevedere norme volte a determinare una equiparazione al trattamento di beni aventi analoghe caratteristiche, appartenenti al demanio marittimo, per le concessioni di aree, delle relative pertinenze, anche patrimoniali e degli specchi d'acqua del demanio lacustre e fluviale, assentite ad imprese cantieristiche e comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto nautico, nonché il loro ormeggio e rimessaggio anche funzionale al settore turistico-alberghiero.

9/2516/11.

Guerra, Bartolich, Butti, Taborelli, Rizzi.

La Camera,

in considerazione di quanto previsto dall'articolo 8, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, in materia di disposizioni riguardanti il demanio marittimo

impegna il Governo

a far sì che, qualora il concessionario dell'area demaniale marittima sia un comune, il canone venga agevolato;

tali disposizioni si applicano in egual criterio anche nel caso di area demaniale, lacustre o fluviale.

9/2516/12.

Bianchi Clerici, Giancarlo Giorggetti, Chincarini, Michielon, Frigerio, Rizzi.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

premesso che misure occultamente protettive di società nazionali in contrasto con le direttive dell'Unione europea, sono state finora poste in atto con il consentire o più spesso non consentire ad imprese operanti nel settore della navigazione aerea l'utilizzo di taluni scali (ad esempio quelli contestuali di Roma e Catania)

impegna il Governo

a vigilare affinché siano resi possibili gli scali italiani anche alle imprese che intendano attivare nuovi collegamenti aerei fatte salve le misure di salvaguardia della sicurezza del traffico.

9/2516/13.

Garra.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 554, REDANTE DISPOSIZIONI PER LA GRADUALE SOSTITUZIONE DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IMPIEGATO IN ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA, NONCHÉ PER L'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE E FUNZIONI CONNESSE ALLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (2534)

PAGINA BIANCA

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 554 recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze Armate impiegato nelle attività di controllo del territorio della Regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata;

ricordando come già l'aula della Camera dei deputati aveva approvato in data 14 febbraio 1995 l'ordine del giorno 9/1835/3 che impegnava il Governo al varo di un piano straordinario di utilizzo di tremila obiettori di coscienza in servizio civile per programmi di prevenzione dalla criminalità organizzata;

constatato che tale impegno non è ancora stato attuato

considerato che:

il fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso affonda le sue radici nello stato di profondo malessere in cui versa il nostro Mezzogiorno e che non è pensabile estirpare la mafia da tale contesto unicamente ricorrendo a iniziative di ordine pubblico;

occorre in particolare sottrarre le nuove generazioni al reclutamento delle bande criminali attuando una politica preventiva; intervenendo nel tessuto sociale; aumentando le possibilità di lavoro non legate all'economia illegale; combattendo il degrado delle periferie e delle città del Sud con piani di risanamento urbano e sociale, sostenendo una azione di autosviluppo economico, sociale e cul-

turale dei comuni e del territorio situati in zone interne e nelle province; potenziando le strutture adibite all'istruzione; riducendo la « mortalità » scolastica e consentendo anche alle fasce sociali più disagiate di frequentare la scuola pubblica; riaqualificando gli stessi programmi scolastici, introducendo maggiori elementi di educazione alla non violenza, al rispetto degli altri, alla solidarietà, al rifiuto di ogni prevaricazione e prepotenza; predisponendo spazi aggregativi dove i giovani possono incontrarsi, conoscersi, sviluppare rapporti umani e di amicizia;

la presenza dello Stato non può manifestarsi infatti solo con il dispiegamento di armi e di armati, ma deve in primo luogo essere percepita dalla popolazione del nostro Mezzogiorno come una presenza rassicurante di giustizia, di libertà, di sicurezza sociale e civile;

invita il Governo:

a utilizzare compiutamente i giovani impiegati nella ferma di leva nella lotta alla criminalità organizzata attraverso la predisposizione di un piano straordinario di prevenzione del fenomeno mafioso concordato tra Governo, enti locali e associazioni di volontariato che preveda l'utilizzo e la piena valorizzazione dei giovani obiettori di coscienza in servizio civile;

a potenziare la disponibilità da parte degli enti convenzionati con il Ministro della difesa per l'utilizzo degli obiettori di coscienza nelle sedi meridionali;

ad accelerare la risposta alle richieste di nuove convenzioni con Enti con forte radicamento nelle realtà meridionali;

impegna il Governo

a sottoporre al Parlamento, con lo strumento legislativo che reputerà più idoneo, entro sei mesi, un piano straordinario di utilizzo di tremila obiettori in servizio civile per programmi di prevenzione dalla criminalità organizzata secondo gli indirizzi e i campi di intervento esposti in premessa.

9/2534/1.

Cangemi, Rizza, Albanese, Piscitello, Lumia, Nardini, Ruffino, Caruano, Ruzzante, Brunetti, Valpiana, Saia, Cappella.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2534,

impegna il Governo

a bandire un concorso straordinario per titoli ed esami per l'accesso nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, per non oltre il 50 per cento dei posti disponibili alla data del 31 agosto 1996 e non più di due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, nel limite del 50 per cento delle vacanze verificatesi in ciascun ruolo successivamente alla data del bando del precedente concorso straordinario. Ai concorsi è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, negli anni precedenti, fino a tre, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave e abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «buono», appartenente rispettivamente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia e ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche.

9/2534/2.

Lavagnini, Piva.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2534,

impegna il Governo

ad emanare un bando di concorso, nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici, per il reclutamento di personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, secondo le modalità di cui al comma 1 del decreto legislativo n. 198 del 1995 con reclutamento aperto tutto l'anno.

9/2534/3.

Viale, Lavagnini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2534,

impegna il Governo

ad adottare idonei provvedimenti affinché il primo concorso straordinario per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici selettori del centro psico-tecnico della Polizia di Stato sia bandito per tutti i posti disponibili alla data del 31 agosto 1996 e vi possano partecipare tutti coloro che sono in possesso del prescritto titolo di studio, svolgano o abbiano svolto le attività di psicologo o perito selettore nelle strutture della Polizia di Stato, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 232.

9/2534/4.

Aleffi, Lavagnini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2534,

impegna il Governo

ad adottare idonee misure affinché il personale appartenente alla Polizia di Stato che abbia svolto attività tecnico-scientifica e tecnica da almeno due anni possa essere inquadrato nella corrispondente qualifica del ruolo del personale che

espleta compiti tecnico-scientifici e tecnici anche ai sensi degli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, purché presenti apposita istanza entro il 30 ottobre dell'anno precedente.

9/2534/5.

Giannattasio, Lavagnini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2534,

impegna il Governo

ad adottare idonei provvedimenti per bandire un concorso straordinario, per titoli ed esami, nonché non più di due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, per il reclutamento di tenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza. A tali concorsi dovrebbe essere ammesso a partecipare il personale del Corpo che, alla data di indizione del concorso medesimo, sia in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche ed economiche, abbia anzianità di servizio almeno pari a tre anni, non abbia riportato negli ultimi tre anni una sanzione pari o più grave della consegna di rigore e un giudizio complessivo con qualifica inferiore a « superiore alla media », disponga di idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza come ufficiale.

9/2534/6.

Matacena, Lavagnini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2534,

impegna il Governo

ad adottare idonei provvedimenti per bandire un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente nel

ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri riservato al personale del ruolo ispettori nei gradi di maresciallo aiutante S.U.P.S., maresciallo capo e maresciallo ordinario dell'Arma dei carabinieri, nonché due o più concorsi straordinari nel quinquennio successivo. Il numero dei posti da mettere a concorso non può oltrepassare il 50 per cento di quelli complessivamente disponibili rispetto all'organico del citato ruolo speciale, alla data del 31 agosto 1996;

a devolvere i posti resisi disponibili nel ruolo degli ispettori a seguito del concorso straordinario al personale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198.

9/2534/7.

Vitali, Lavagnini.

La Camera,

considerato che da qualche anno la strada statale 514 (camionabile che collega Catania con Ragusa) è soggetta ad assalti e sequestri, di TIR e camion carichi di generi alimentari o di merce di alto valore, da parte di bande criminali, con ferimenti degli autisti sottoposti a gravi episodi di violenza;

visto che la settimana scorsa quattro camion carichi di carne macellata della ditta IMPOCO e CACCAMO di Santa Croce, sono stati sequestrati nella suddetta strada per parecchie ore, e, sotto la minaccia delle armi, trasferiti attraverso strade impervie, ciò che ha provocato la caduta in un burrone di due camion;

esaminato il decreto-legge n. 1554, che reca disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato nelle attività di controllo del territorio della regione Sicilia, nonché per l'adeguamento di strutture funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata,

impegna il Governo

a sollecitare l'istituzione, con attività di coordinamento fra polizia e Forze armate impegnate nella campagna "Vespri

Siciliani", di un servizio di scorta su richiesta che possa consentire, almeno nel tratto di strada ricadente nel territorio della provincia di Catania, ai TIR e ai camion di percorrere la strada statale 514 con una certa tranquillità e sicurezza per gli autisti, evitando ad onesti operatori economici di subire rilevanti danni tali da stroncare la loro attività o comunque da scoraggiarla, e da spegnere in tal modo

qualsiasi attività imprenditoriale che possa determinare sviluppo ed affrancamento da centrali affaristico-mafiose che vogliono gestire in regime di monopolio ogni attività economica ed imprenditoriale.

9/2534/8.

Caruso, Nuccio Carrara, Tringali, Misuraca, Amato.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 335-398. — SENATORI GUERZONI
ED ALTRI: NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AI MOVIMENTI O PARTITI
POLITICI (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA I
COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO) (2096)**

PAGINA BIANCA

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

Si propone di non discutersi la proposta di legge n. 2096, 127, 419, 588, 1952, 2259-A: Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici, in quanto essa viola il disposto del regolamento sulla legge di finanziamento pubblico sui partiti approvato nel 1993 da oltre il 90 per cento degli elettori.

Marco Taradash.

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Destinazione del quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica).

1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, ciascun contribuente può destinare una quota pari allo 0,4 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

2. Il Ministro delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, assicurando la tempestività ed economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 1 premettere i seguenti:

ART. 01.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di accertare le cause dei fenomeni di degenerazione intervenuti nei comportamenti dei responsabili pubblici, politici ed amministrativi, delle imprese private e pubbliche e nei reciproci rapporti e di proporre i conseguenti interventi normativi. La Commissione ha il compito di accertare in particolare:

a) le cause, le modalità e le forme più diffuse delle violazioni relative alla legislazione sul finanziamento dei partiti politici italiani dal 1974 alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) le cause, le modalità e le forme più diffuse di ingiustificati arricchimenti conseguiti da persone fisiche in relazione a funzioni pubbliche e a cariche politiche, nonché di associazioni, movimenti e partiti politici, anche ai fini della individuazione di strumenti per la devoluzione al patrimonio dello Stato dei proventi di tali arricchimenti;

c) le cause, le modalità e le forme più diffuse di violazione delle norme

penali ed amministrative nella conclusione ed esecuzione di contratti tra le amministrazioni pubbliche e i privati.

2. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 2, ultimo comma, una relazione propositiva concernente gli interventi legislativi o regolamentari ritenuti necessari nelle materie oggetto dell'inchiesta e le modificazioni alla disciplina in materia di procedimenti amministrativi atti a prevenire ulteriori violazioni delle norme penali e amministrative, nonché i provvedimenti atti a ristabilire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione al fine di ripristinare condizioni di fiducia nei rapporti tra i cittadini e lo Stato e condizioni di certezza e trasparenza nei rapporti tra gli organi di direzione politica, gli organi amministrativi e il sistema delle imprese.

ART. 02.

1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

4. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

5. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

6. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. Non può essere opposto alla Commissione il segreto di Stato.

7. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo

329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

9. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

10. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

11. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 10.

12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

13. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al

comma 12 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

14. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

15. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

16. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

17. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

18. La Commissione completa i suoi lavori entro otto mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camera una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

01. 1.

Calderisi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dall'anno finanziario 1997, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ciascun contribuente può richiedere che una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia destinata al partito politico da lui indicato.

Conseguentemente:

Sopprimere l'articolo 2.

All'articolo 3:

sopprimere i commi 2 e 3;

al comma 4, sopprimere le parole: di cui al comma 2;

Sopprimere l'articolo 4.

1. 8

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dall'anno finanziario 1997, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ciascun contribuente può richiedere che una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia destinata al partito politico da lui indicato.

Conseguentemente:

Sopprimere l'articolo 2

All'articolo 3:

sopprimere i commi 2 e 3;

al comma 4, sopprimere le parole: di cui al comma 2

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

1. Per l'anno finanziario 1997 il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da adottarsi entro il 28 febbraio, ripartisce a titolo di prima erogazione tra i movimenti ed i partiti politici una somma pari a 160 miliardi di lire.

2. I movimenti ed i partiti politici partecipano alla ripartizione delle risorse dicui al comma 1 qualora abbiano al 31 ottobre 1996 almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica ed in proporzione al numero degli eletti. Ciascun deputato e ciascun senatore dichiarano, ai soli fini dell'applicazione del presente articolo, il movimento o il partito politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza.

3. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto.

1. 9.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, ciascun contribuente può destinare una cifra di valore pari allo 0,5 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici, usufruendo di una detrazione forfettaria dall'imposta lorda nella misura fissa del 40 per cento e comunque non superiore a 2.000.000 di lire. La cifra pari allo 0,5 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche verrà indicata in apposito rigo sul modulo per la dichiarazione dei redditi e, diminuita del 40 per cento, verrà versata contestualmente ed in aggiunta all'imposta secondo le modalità del comma 2 del presente articolo.

1. 11.

Taradash, Martino.

Al comma 1, dopo le parole: persone fisiche, aggiungere le seguenti: nonchè della presentazione dei modelli 101 e 102.,

1. 1.

Boato.

Al comma 1, sostituire le parole da: dell'imposta fino alla fine con le seguenti: della relativa imposta al finanziamento del movimento o partito politico prescelto.

1. 4.

Calderisi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: oppure a se stesso come detrazione di imposta.

1. 12.

Taradash, Martino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine il modello di dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche reca apposita avvertenza che sottolinei il carattere volontario della destinazione al finanziamento dei movimenti e partiti politici ed evidenzi che il corrispondente importo, in assenza della specificazione relativa, viene devoluta all'erario dello Stato.

1. 10.

Garra.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: •

1-bis. Il contribuente dovrà indicare a quale movimento o partito politico intende destinare la quota di cui al comma 1.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'approvazione, da parte del Ministro delle finanze, del decreto recante il modello per la dichiarazione dei redditi, dovrà tener conto delle esigenze di cui ai commi 1 e 1-bis.

1. 2.

De Benetti, Boato.

Al comma 2, dopo la parola: assicurando aggiungere le seguenti: la riservatezza della scelta dei contribuenti,

1. 5.

Calderisi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I contribuenti che decidono di non destinare lo 0,4 per cento dell'IRPEF al finanziamento della politica hanno diritto di detrarre una somma corrispondente dall'IRPEF dovuta.

1. 3.

Martino, Stagno d'Alcontres.

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Requisiti per partecipare al riparto delle risorse di cui all'articolo 1).

1. I movimenti e partiti politici partecipano alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 1 qualora abbiano al 31 ottobre di ciascun anno almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.

2. Ciascun candidato alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica dichiara, all'atto dell'accettazione della candidatura e ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento. Analoga dichiarazione viene effettuata dai candidati alle elezioni suppletive per le due Camere.

3. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun deputato e ciascun senatore dichiarano, ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza.

4. All'inizio di ciascuna legislatura il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica comunicano al Ministro del tesoro l'elenco dei componenti di ciascuna Camera con le rispettive dichiarazioni di riferimento ai partiti e movimenti politici. Il Presidente della Camera dei deputati comunica inoltre il numero di voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale. Nel corso della legislatura i Presidenti delle due Camere provvedono altresì a comunicare le eventuali variazioni alla composizione delle due Camere successivamente intervenute per effetto di surrogazioni o elezioni suppletive.

5. In sede di prima applicazione il Presidente del Senato della Repubblica e

il Presidente della Camera dei deputati comunicano al Ministro del tesoro le dichiarazioni effettuate dai parlamentari ai sensi del comma 3. Il Presidente della Camera dei deputati provvede altresì alla comunicazione di cui al secondo periodo del comma 5.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. - 1. Il riparto delle risorse di cui all'articolo 1 viene effettuato sulla base delle indicazioni espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

2. In sede di prima applicazione della presente legge il riparto avviene in misura proporzionale tra i partiti politici che abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica, in base ai voti ottenuti nella quota proporzionale alle elezioni politiche del 21 aprile 1996.

2. 1.

De Benetti, Boato.

Sopprimere: e partiti.

2. 19.

Taradash.

Al comma 1, sostituire: ottobre con: dicembre.

2. 22.

Taradash.

Al comma 1, sostituire: parlamentare con: deputato o senatore.

2. 14.

Taradash.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla ripartizione del fondo di cui al successivo articolo 3 concorrono i movimenti e i partiti politici che ne facciano domanda, sottoscritta dai rappresentanti legali o loro delegati ai sensi dei rispettivi statuti, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati, che la trasmette al Ministero del tesoro. In sede di prima applicazione della presente legge la domanda deve essere presentata entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge.

2. 30.

La Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla ripartizione del fondo di cui al successivo articolo 3 concorrono i partiti e i movimenti politici che ne facciano domanda entro il 31 ottobre di ogni anno al Presidente della Camera dei deputati, sottoscritta dai rappresentanti legali o loro delegati ai sensi dei rispettivi statuti. Relativamente alla prima annualità la domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

2. 7.

Soda.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Concorrono alla ripartizione annuale delle risorse i partiti e movimenti politici che inoltrino domanda entro il 31 ottobre di ogni anno al Presidente della Camera dei deputati, firmata dai rappresentanti legali o loro delegati ai sensi dei rispettivi statuti. Relativamente alla prima annualità la domanda dovrà essere presentata entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.

2. 8.

Balocchi, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontan, Stucchi.

Sopprimere il comma 2.

*** 2. 20.**

Savelli.

Sopprimere il secondo comma.

*** 2. 15.**

Taradash.

Al comma 2, sostituire: di differimento con: di appartenenza.

2. 16.

Taradash.

Al comma 2, aggiungere, in fine: tra quelli che presentano proprie liste per l'elezione della quota di seggi della Camera dei deputati da attribuire in ragione proporzionale.

2. 13.

Garra.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e ai soli fini con le seguenti: anche ai fini.

2. 4.

Garra.

Sopprimere il comma 3.

2. 10.

Taradash.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Entro trenta giorni dalla proclamazione ciascun deputato e ciascun senatore dichiarano, ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza. In qualunque momento, nel corso della legislatura, ciascun deputato e ciascun senatore possono modificare tale

dichiarazione. Dalle nuove dichiarazioni si tiene conto per i finanziamenti non ancora erogati.

2. 21.

Savelli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In sede di prima applicazione fanno fede le dichiarazioni sottoscritte dai candidati nel collegio ai fini del rimborso elettorale.

2. 17.

Taradash.

Al comma 3, sostituire: di riferimento con: di appartenenza.

2. 18.

Taradash.

Al comma 4, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: rese ai sensi del comma 2.

2. 3.

Soda.

Sopprimere il quarto comma.

2. 11.

Taradash.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

2. 3.-bis.

Calderisi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le variazioni intervenute nel corso della legislatura hanno effetto, ai fini dell'applicazione della presente legge, dall'esercizio finanziario successivo all'anno nel corso del quale la variazione ha luogo.

2. 5.

Garra.

Sopprimere il quinto comma.

2. 12.

Taradash.

Al comma 5 sopprimere il secondo periodo

2. 9.

Calderisi.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: comma 5 con le seguenti: comma 4.

2. 2.

Boato.

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Determinazione ed erogazione delle somme).

1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1, l'ammontare del fondo da ripartire tra i movimenti e i partiti politici.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro del tesoro determina la ripartizione del fondo tra i partiti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2. Ai fini della individuazione degli aventi diritto e della ripartizione del fondo si prendono in considerazione esclusivamente le dichiarazioni di appartenenza ai partiti o movimenti politici rese dai candidati all'atto dell'accettazione della candidatura o, per la legislatura in corso alla data di entrata in

vigore della presente legge, quella rese dai membri delle due Camere entro il termine di cui al comma 3 dell'articolo 2.

3. Il fondo è ripartito tra i movimenti o partiti politici in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste da essi presentate per la più recente elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui una stessa lista, sulla base delle dichiarazioni di riferimento rese dai candidati in essa compresi ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, risulti espressione di due o più partiti o movimenti, la somma spettante sulla base del risultato conseguito da tale lista è ripartita tra i partiti o movimenti interessati in proporzione al numero di candidati eletti riferibili a ciascun partito o movimento. Nel caso in cui un partito o movimento politico abbia presentato liste o candidature per l'elezione del Parlamento nazionale esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, ad esso viene corrisposta una somma pari alla moltiplicazione di un novecentoquarantacinquesimo dell'ammontare totale del fondo per il numero dei parlamentari eletti al Parlamento nazionale che hanno dichiarato di fare riferimento a tale partito o movimento. Il criterio di riparto di cui al precedente periodo si adotta anche per determinare la quota spettante ai partiti o movimenti politici che non hanno presentato proprie liste o candidati per l'elezione della quota di seggi della Camera dei deputati da attribuire in ragione proporzionale. Il riparto del fondo tra gli aventi diritto si effettua assegnando in primo luogo le quote del fondo spettanti ai partiti e movimenti politici di cui al quarto e quinto periodo e procedendo quindi alla assegnazione delle restanti quote ai partiti e movimenti politici di cui al secondo e terzo periodo.

4. L'erogazione delle somme di cui al comma 2 è effettuata, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.

5. La prima applicazione del presente articolo ha luogo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi che saranno pre-

sentate nel 1997 e ai fini della determinazione delle somme da erogare entro il 31 gennaio 1998.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1 sostituire: 30 novembre con: 15 dicembre.

3. 9.

Taradash.

Al comma 1 sopprimere: e i partiti politici.

3. 10.

Taradash.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: „nonché l'ammontare dei finanziamenti spettanti ai singoli movimenti e partiti politici.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 5.

3. 1.

De Benetti, Boato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Detto ammontare sarà pari alla somma effettiva delle quote destinate dai contribuenti al finanziamento dei movimenti e dei partiti politici ai sensi dell'articolo 1.

3. 2.

De Benetti, Boato.

Sopprimere il comma 2.

3. 8.

Taradash.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro del tesoro determina la ripartizione del fondo tra i movimenti e i partiti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 sulla base degli importi derivanti dalla scelta effettuata dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della presente legge.

3. 5.

Calderisi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: quella rese *con le seguenti:* quelle rese.

3. 3.

Boato.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dai membri *fino alla fine del periodo con le parole:* al momento dell'accettazione della candidatura ai fini del rimborso elettorale.

3. 11.

Taradash.

Sopprimere il comma 3.

3. 6.

Calderisi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il fondo è ripartito tra i movimenti o partiti politici in proporzione al numero dei contribuenti che hanno loro destinato la quota di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. 7.

Calderisi.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sostituire il 4 e 5 periodo con il seguente:

Il riparto del fondo tra gli aventi diritto si effettua assegnando in primo luogo le quote del fondo spettante ai movimenti politici di cui al periodo precedente e procedendo quindi alla assegnazione delle restanti quote agli altri movimenti aventi diritto.

3. 12.

Taradash.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: una somma pari *sino alla fine del periodo con le seguenti:* per ciascun parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica, una somma pari alla quota media per parlamentare spettante al partito o movimento politico che nella ripartizione effettuata ai sensi del primo periodo ha conseguito la quota media per parlamentare più bassa.

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del comma 3

3. 4.

Soda.

Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: quarto e quinto periodo *con le parole:* terzo e quarto periodo *e le parole:* secondo e terzo periodo *con le parole:* primo e secondo periodo.

3. 15.

La Commissione.

Al terzo comma aggiungere il seguente periodo:

Qualora al termine del riporto di cui al precedente periodo, la quota media per parlamentare del fondo attribuita ai partiti e movimenti di cui al terzo e quarto periodo risulti superiore alla quota media per parlamentare eseguita dal partito o movimento politico nella ripartizione di cui al primo e secondo periodo ha ottenuto la quota media per parlamentare più bassa, la ripartizione del bando tra i partiti o movimenti di cui al terzo e

quarto periodo è nuovamente effettuata, attribuendo a tali partiti e movimenti, per ciascun parlamentare eletto la quota per parlamentare più bassa conseguita dai partiti e movimenti ai sensi del primo e secondo periodo. La somma residua dopo tale seconda ripartizione, è redistribuita tra tutti i partiti e movimenti politici aventi diritto in ragione di un novencentoquaratacinquemila per ciascun parlamentare eletto.

3. 16.

La Commissione.

Al comma 4 sostituire: gennaio con: marzo.

3. 13.

Taradash.

Al comma 5 sostituire: gennaio con: marzo.

3. 14.

Taradash.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Diritto di partiti e movimenti politici a messaggi radiotelevisivi).

1. Nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, i movimenti e i partiti politici di cui all'articolo 2 hanno diritto a trasmettere gratuitamente sulle reti radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico messaggi inerenti la loro attività.

2. Alla trasmissione dei messaggi di cui al comma 1 sono riservati tempi non inferiori allo 0,50 per cento di ogni ora di programmazione e lo 0,30 per cento dell'orario settimanale di ciascuna rete.

3. Le forme e i tempi di accesso per la trasmissione dei messaggi di cui al comma 1 sono stabiliti, nel rispetto dei principi del pluralismo e della proporzionalità di

rappresentanza in Parlamento, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

3. 01.

Calderisi.

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Disposizioni transitorie).

1. Per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da adottarsi entro il 28 febbraio, riparte a titolo di prima erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 160 miliardi di lire. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 e sulla base dei dati comunicati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati ai sensi del comma 5 dell'articolo 2.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4. 1.**

Boato.

Sopprimerlo.

* **4. 6.**

Taradash.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 miliardi di lire con le seguenti: 110 miliardi di lire.

4. 2.

Boato.

Al comma 1, primo periodo, sostituire: miliardi con: milioni.

4. 7.

Taradash.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4. 5.

Taradash.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a titolo di anticipo e salvo rivalsa o conguaglio complessivi.

4. 3.

Boato.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuati secondo i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 2.

4. 4.

De Benetti, Boato.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Il contributo dello Stato di cui ai precedenti articoli non può eccedere, per ciascun movimento o partito politico, l'ammontare dei contributi e delle quote di iscrizione ricevuti dallo stesso movimento o partito politico nell'anno precedente.

4. 01.

Calderisi.

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Erogazioni liberali delle persone fisiche).

1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis:

« 1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 500 mila e 50 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis) con il seguente:

"1-bis) Le erogazioni in denaro in favore dei movimenti e partiti politici effettuate mediante versamento bancario o postale sono detraibili secondo i seguenti criteri:

per importi inferiori a lire 5.000.000 è detraibile l'intero importo;

per importi compresi tra lire 5.000.001 e lire 20.000.000 è detraibile il 50 per cento;

per importi compresi tra lire 20.000.001 e lire 50.000.000 è detraibile il 25 per cento.”

5. 1.

De Benetti, Boato.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:

”1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo di lire 100.000 per erogazioni liberali di danaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra lire 200.000 e lire 499.999. La detrazione è pari al 22 per cento per le analoghe erogazioni di importi compresi tra lire 500.000 e lire 50 milioni effettuate mediante versamento bancario o in conto corrente postale. Per importi superiori a lire 50.000.000 la detrazione massima è di lire 11.000.000.”

5. 6.

Garra.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 22 per cento con le seguenti: 40 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: 22 per cento con le seguenti: 40 per cento.

5. 7.

Calderisi.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 22 per cento con le seguenti: 30 per cento.

5. 10.

Taradash.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: 500 mila con le seguenti: 100 mila.

*** 5. 2.**

Boato.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: 500 mila con le seguenti: 100 mila.

*** 5. 8.**

Calderisi.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 500 mila con le seguenti: 100 mila.

*** 5. 11.**

Taradash.

Al comma 1, capoverso, sostituire: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.

5. 12.

Taradash.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o mediante carta di credito.

5. 13.

Taradash.

Al comma 2, sostituire da: dal periodo fino alla fine con: dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 14.

Taradash.

Al comma 2, sopprimere le parole: successivo a quello.

**** 5. 5**

Soda.

Al comma 2, sopprimere le parole: successivo a quello.

**** 5. 3.**

Balocchi, Cavaliere, Luciano
Dussin, Stucchi.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: a favore dei movimenti e dei partiti politici che abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: a favore dei movimenti e dei partiti politici che abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.

5. 9.

Calderisi.

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Erogazioni liberali delle società di capitali e degli enti commerciali).

1. Dopo l'articolo 91 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

« ART. 91-bis. - (Detrazione di imposta per oneri). - 1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 22 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.

2. L'onere di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggiorazione di conguaglio ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Divieto di contribuzione da parte di persone giuridiche)

1. Sono vietati i contributi ai partiti politici ad esponenti delle classi ed a candidati, sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi modi erogati, anche indirettamente o sotto forma di servizi, da parte di persone giuridiche italiane o estere.

6. 3.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: pari al 22 per cento con le seguenti: pari al 50 per cento.

6. 1.

De Benetti, Boato.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: 22 con le seguenti: 30.

6. 4.

Taradash.

Al comma 2, sostituire le parole da: dal periodo di imposta *fino alla fine del comma:* dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. 5.

Taradash.

Al comma 2, sostituire le parole: successivo a quello in corso dalla data *con le seguenti:* in corso alla data.

6. 2.

Balocchi, Cavaliere, Luciano
Dussin, Fontan, Stucchi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. - 1. Di nessuna detrazione prevista dagli articoli 5 e 6 possono valersi persone fisiche, società di capitali ed enti commerciali che abbiano dichiarato passività nelle dichiarazioni rese per l'esercizio finanziario precedente a quello nel quale l'erogazione liberale abbia avuto luogo.

6. 08.

Garra.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis

1. I comuni con oltre cinquantamila abitanti e le province assicurano ai partiti politici l'uso di sale per manifestazioni pubbliche. Le strutture sono garantite compatibilmente con la loro funzionalità ed efficienza.

6. 02.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis

1. Sono estese ai partiti politici le agevolazioni alle tariffe telefoniche, tele-

grafiche e postali di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

6. 03.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis

1. Sono estese all'acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento dell'attività dei partiti politici le disposizioni in materia di aliquote IVA sulle prestazioni relative alla composizione, legatoria e la stampa di giornali, libri e periodici.

6. 04.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis

1. L'ammontare dell'imposta sugli spettacoli dovuta alla Società italiana autori ed editori (SIAE) per le manifestazioni direttamente organizzate dai partiti politici è ridotto del 50 per cento.

6. 05.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis

1. Le disposizioni del titolo II del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 non si applicano alle lotterie, ai giochi ed alle sottoscrizioni promosse, per autofinanziamento, dai partiti politici, purchè svolte nell'ambito di manifestazioni organizzate dai partiti stessi.

6. 06.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis

1. I comuni sono tenuti a predisporre appositi spazi fissi e permanenti per l'affissione gratuita di materiale propagandistico e di informazione dei partiti politici.

6. 07.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis

1. I mutui agevolati previsti dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 a favore delle imprese editrici di giornali e delle imprese radiofoniche di informazione per l'estinzione dei debiti pregressi possono essere accordati, con le stesse condizioni, ai partiti politici, a copertura dei disavanzi accumulati al 31 dicembre 1995.

6. 08.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Sanzioni).

1. Fatto salvo il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, come sanzionato dal comma 3 del medesimo articolo 7 della citata legge n. 195 del 1974, chiunque violi i divieti previsti dal comma 2 dello stesso articolo 7 della citata legge n. 195 del 1974, nonchè i divieti e gli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 5 volte l'ammontare del contributo versato o ricevuto.

6. 01.

Parenti, Giovanardi, Rebuffa, Frau, Calderisi, Mammola.

ARTICOLO 7 DELLA PROPSOTA DI LEGGE ED ANNESSI ALLEGATI NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Rendiconto dei partiti e movimenti politici).

1. Il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto sia affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del partito o del movimento politico che ha usufruito dei contributi per le spese elettorali o ha partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 deve redigere il rendiconto di esercizio secondo il modello di cui all'allegato A.

2. Il rendiconto deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B.

3. Il rendiconto deve essere, altresì, corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C.

4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nonchè, relativamente alle società editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresì conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.

7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di cui al comma 1,

prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.

9. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi statutariamente competenti.

10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 1997. Il primo rendiconto redatto a norma del presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio 1997. Il legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma 1 è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, il rendiconto corredato della Relazione sulla gestione e della Nota integrativa.

12. Il rendiconto di esercizio, corredato della Relazione sulla gestione, della Nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonchè delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.

13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa

sono comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

14. Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al Ministro del tesoro, sulla base del controllo di conformità alla legge compiuto da un collegio di revisori, l'avvenuto riscontro della regolarità della redazione del rendiconto e delle relazioni. Il collegio dei revisori è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati all'inizio di ciascuna legislatura in riunione congiunta dalle conferenze dei presidenti dei Gruppi delle due Camere, nell'ambito di una rosa di candidati individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica. Il mandato dei membri del collegio non è rinnovabile.

15. A decorrere dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i partiti e movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 ne riservano una quota non inferiore al 30 per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria.

16. Alle strutture di cui al comma precedente, che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni del presente articolo sulla redazione del rendiconto. Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate, che partecipano alla ripartizione delle risorse, sono allegati al rendiconto nazionale del partito o movimento politico.

17. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo o di irregolare redazione del bilancio, il Presidente della Camera dei deputati ne dà comunicazione al Ministro del tesoro che sino alla regolarizzazione sospende dalla ripartizione del fondo di cui all'articolo 3 i partiti e movimenti politici inadempienti.

ALLEGATO A MODELLO PER LA REDAZIONE DEI RENDICONTI DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI	
STATO PATRIMONIALE	
<i>Attività</i>	
<p>Immobilizzazioni immateriali nette:</p> <p>costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione;</p> <p>costi di impianto e di ampliamento.</p>	<p>crediti per contributi 4 per mille;</p> <p>crediti verso imprese partecipate;</p> <p>crediti diversi.</p>
<p>Immobilizzazioni materiali nette:</p> <p>terreni e fabbricati;</p> <p>impianti e attrezzature tecniche;</p> <p>macchine per ufficio;</p> <p>mobili e arredi;</p> <p>automezzi;</p> <p>altri beni.</p>	<p>Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:</p> <p>partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi);</p> <p>altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera).</p> <p>Disponibilità liquida:</p> <p>depositi bancari e postali;</p> <p>denaro e valori in cassa.</p> <p>Ratei attivi e Risconti attivi.</p>
<p>Immobilizzazioni finanziarie (al netto dei relativi fondi rischi e svalutazione, e con separata indicazione, per i crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):</p> <p>partecipazioni in imprese;</p> <p>crediti finanziari;</p> <p>altri titoli.</p>	<p><i>Passività</i></p> <p>Patrimonio netto:</p> <p>avanzo patrimoniale;</p> <p>disavanzo patrimoniale;</p> <p>avanzo dell'esercizio;</p> <p>disavanzo dell'esercizio.</p> <p>Fondi per rischi e oneri:</p> <p>fondi previdenza integrativa e simili;</p> <p>altri fondi.</p>
<p>Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, eccetera):</p> <p>Crediti (al netto dei relativi fondi rischi e con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):</p> <p>crediti per servizi resi a beni ceduti;</p> <p>crediti verso locatari;</p> <p>crediti per contributi elettorali;</p>	<p>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):</p> <p>debiti verso banche;</p> <p>debiti verso altri finanziatori;</p> <p>debiti verso fornitori;</p> <p>debiti rappresentati da titoli di credito;</p> <p>debiti verso imprese partecipate;</p> <p>debiti tributari;</p>

debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

altri debiti.

Ratei passivi e Risconti passivi.

Conti d'ordine:

beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi;

contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità pubblica;

fideiussione a/da terzi;

avalli a/da terzi;

fideiussioni a/da imprese partecipate;

avalli a/da imprese partecipate;

garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi.

Conto economico

A) PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA

1) Quote associative annuali.

2) Contributi dello Stato:

a) per rimborso spese elettorali;

b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF;

3) Contributi provenienti dall'estero:

a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali;

b) da altri soggetti esteri.

4) Altre contribuzioni:

a) contribuzioni da persone fisiche;

b) contribuzioni da persone giuridiche.

5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività.

Totale proventi gestione caratteristica

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze).

2) Per servizi.

3) Per godimento di beni di terzi.

4) Per il personale:

a) stipendi;

b) oneri sociali;

c) trattamento di fine rapporto;

d) trattamento di quiescenza e simili;

e) altri costi.

5) Ammortamenti e svalutazioni.

6) Accantonamenti per rischi.

7) Altri accantonamenti.

8) Oneri diversi di gestione.

9) contributi ad associazioni.

Totale oneri gestione caratteristica

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Proventi da partecipazioni.

2) Altri proventi finanziari.

3) Interessi e altri oneri finanziari.

Totale proventi e oneri finanziari

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

1) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni;
- b) di immobilizzazioni finanziarie;
- c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

2) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni;
- b) di immobilizzazioni finanziarie;
- c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi:

- plusvalenza da alienazioni;
- varie.

2) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni;
- varie.

Totale delle partite straordinarie

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E)

ALLEGATO B

CONTENUTO DELLA RELAZIONE

Devono essere indicati:

- 1) le attività culturali, di informazione e comunicazione;
- 2) le spese sostenute per le campagne elettorali come indicate nell'articolo 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515,

nonchè l'eventuale ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti;

3) l'eventuale ripartizione delle risorse derivanti dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF; tra i livelli politico-organizzativi del partito o movimento;

4) i rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione del numero e del valore nominale delle azioni e delle quote possedute, nonchè della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni e comunque dei redditi derivanti da attività economiche e finanziarie;

5) l'indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore all'importo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, erogato al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai Gruppi parlamentari e disciplinate dal medesimo articolo 4;

6) i fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell'esercizio;

7) l'evoluzione prevedibile della gestione.

ALLEGATO C

CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA

Devono essere indicati:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del rendiconto, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; i precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le

alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; la specificazione delle immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi;

3) la composizione delle voci « costi di impianto e di ampliamento » e « costi editoriali, di informazione e comunicazione », nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese partecipate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

7) la composizione delle voci « ratei e riscontri attivi » e « ratei e riscontri passivi » e della voce « altri fondi » dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della associazione, specificando quelli relativi a imprese partecipate;

10) la composizione delle voci « proventi straordinari » e « oneri straordinari » del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

11) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La redazione del rendiconto deve avvenire secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili. In particolare nello stato patrimoniale devono essere comunque indicate tutte le voci previste nell'articolo 2424 del codice civile. Ai movimenti e partiti politici di cui agli articoli 1 e 2 si applicano le disposizioni sulle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

7. 1.

De Benetti, Boato.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il rendiconto deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1, in cui devono essere indicate analiticamente le proprietà immobiliari e le eventuali partecipazioni a società commerciali ed ogni singola spesa ed entrata, oltre alla ripartizione tra organi centrali e periferici dei beni patrimoniali. Devono essere indicate, inoltre, tutte le contribuzioni in denaro superiori a cinque milioni di lire, specificando la fonte della contribuzione ed il motivo.

7. 2.

De Benetti, Boato.

Al comma 4, dopo le parole: interposta persona, aggiungere le seguenti: anche all'estero.

7. 11.

Taradash.

Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: nonché dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

7. 12.

Taradash.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al rendiconto deve essere allegata una certificazione redatta da un collegio di revisori dei conti composto da tre membri, iscritti agli albi professionali dei ragionieri o dei dottori commercialisti, scelti mediante sorteggio effettuato dall'organo di direzione nazionale degli ordini professionali ai quali appartengono. Si applicano al collegio dei revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative al collegio sindacale delle società di capitali.

4-ter. I revisori dei conti:

a) verificano periodicamente la regolare tenuta dei libri contabili;

b) verificano la corrispondenza dello stato patrimoniale, del conto economico e consuntivo finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c) procedono ad ispezioni e controlli, anche singolarmente e senza preavviso, redigendo apposito verbale.

4-quater. Le norme di cui ai commi 1-bis, 2 e 4-bis si applicano anche alle articolazioni regionali delle organizzazioni politiche o dei partiti, che godano di autonomia finanziaria.

4-quinquies. I bilanci con le relazioni di accompagnamento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. 3.

De Benetti, Boato.

Al comma 6 dopo le parole: ordinamento aggiungere le seguenti: in luogo asciutto e al riparo anche in caso di incendio, alluvione o terremoto.

7. 13.

Taradash.

Al comma 7, primo e secondo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: notaio con le seguenti: pubblico ufficiale.

7. 5.

Stucchi, Balocchi, Cavaliere, Gaetani.

Al comma 7, nel primo e secondo periodo aggiungere dopo le parole: notaio le seguenti: o cancelliere di pretura.

7. 14.

Taradash.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: a partire dal 1° gennaio 1997 con le seguenti: per il 1997 a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. 4.

Boato.

Al comma 11, terzo periodo dopo la parola: quotidiani aggiungere le parole: a diffusione nazionale.

7. 15.

Taradash.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 1997 con le seguenti: 1° luglio 1997.

7. 7.

Balocchi, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontan, Stucchi.

Al comma 11, terzo periodo, sostituire le parole: su due quotidiani con le seguenti: su un quotidiano e sull'organo del partito o movimento.

7. 6.

Boato.

Al comma 11, terzo periodo, dopo le parole: dei quotidiani, aggiungere le seguenti: di cui uno a diffusione nazionale.

7. 21.

La Commissione.

Al comma 11, terzo periodo, dopo le parole: rendiconto corredato aggiungere le seguenti: da una sintesi.

7. 8.

Boato.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i movimenti e partiti di carattere regionale, la pubblicazione può avvenire su un quotidiano locale e sull'organo di informazione del movimento o partito stesso.

7. 9.

Boato.

Al comma 12, sostituire la parola: luglio con la seguente: giugno.

7. 16.

Taradash.

Sopprimere il comma 14.

7. 10.

De Benetti, Boato.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

1. Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica controlla la regolarità della redazione del bilancio e delle

relazioni, avvalendosi di una società di certificazione dei bilanci, sorteggiata di anno in anno, tra le prime cinque vincitrici di un bando di gara, predisposto e pubblicato secondo le modalità decise d'intesa dai Presidenti della Camera e del Senato. La società per il controllo della regolarità redige al termine una relazione.

* 7. 5-bis.

Veltri.

Al comma 14, dopo la parola: Tesoro aggiungere le seguenti: e delle Finanze.

7. 17.

Taradash.

Al comma 14, secondo periodo, sostituire le parole da: nominati fino alla fine del periodo, con le seguenti: nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

7. 9-bis.

Boato.

Sopprimere il comma 15.

7. 18.

Taradash.

Sopprimere il comma 16.

7. 19.

Taradash.

Aggiungere in fine il seguente comma.

17-bis. Ai partiti e movimenti politici che usufruiscono della presente legge è fatto obbligo di tenere l'archivio corrente e di ripartire nel rendiconto annuale le risorse finanziarie ad esso destinate.

7. 20.

Novelli.

Dopo l'articolo 7 aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis.

(Sedi regionali).

1. I comuni capoluogo delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali le organizzazioni di cui agli articoli 1 e 2 abbiano una rappresentanza istituzionale, deliberano che locali del proprio patrimonio immobiliare siano destinati a tali organizzazioni, a condizioni agevolate e garantendo parità di trattamento in proporzione alla loro consistenza, affinché esse vi possano costituire le proprie sedi regionali e provinciali. Tali sedi dovranno essere fornite di tutti gli accorgimenti idonei a renderle ecologicamente compatibili, sia per quanto attiene alla salubrità dell'ambiente interno ed esterno, sia per quanto riguarda il contenimento dei consumi energetici e lo smaltimento, differenziato alla fonte, dei rifiuti.

ART. 7-ter.

(Locali per iniziative pubbliche).

1. I comuni capoluogo della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano sono tenuti ad assicurare la disponibilità, a titolo gratuito, di locali per lo svolgimento di congressi, convenzioni ed altre iniziative pubbliche delle organizzazioni politiche e sono tenuti ad emanare, su tale materia, appositi regolamenti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7-quater.

(Informazione e propaganda).

1. I comuni sono tenuti a predisporre appositi spazi fissi e permanenti per realizzare l'affissione gratuita, in ogni tempo, di manifesti informativi predisposti dalle organizzazioni politiche per l'informazione dei cittadini sulle proprie attività. Tali spazi dovranno essere garantiti a

ciascuna organizzazione in proporzione alla propria consistenza.

ART. 7-quinques.

(Autorità garante).

1. È istituita l'autorità garante per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni politiche. I presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, nominano ogni sei anni i cinque membri titolari dell'ufficio, tra i professori ordinari in materie giuridiche ed i magistrati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stabilita un'indennità per l'esercizio di tali funzioni. I componenti dell'autorità garante non possono essere nominati più di una volta.

2. L'Autorità svolge compiti di controllo sulla conformità alla presente legge dei comportamenti delle organizzazioni politiche; decide in via definitiva, e salve le competenze dell'autorità giurisdizionale amministrativa, tutti i ricorsi relativi all'applicazione della presente legge.

3. L'autorità, nel caso in cui riscontri gravi o ripetute irregolarità ovvero non ottenga le informazioni richieste da parte delle organizzazioni politiche, sospende, d'intesa con i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in tutto o in parte, le agevolazioni di cui alla presente legge.

4. L'autorità svolge i suoi compiti in base ad apposite regole stabilite dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

7. 01.

De Benetti, Boato.

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Norma di salvaguardia).

1. L'ammontare del fondo ripartito ai sensi dell'articolo 3 non può comunque

superare l'importo annuo di 110 miliardi di lire.

2. Il mancato gettito derivante dall'applicazione degli articoli 5 e 6 non può in ogni caso superare l'importo di 50 miliardi di lire per ciascun anno. Qualora tale limite fosse superato per effetto delle erogazioni liberali dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede con proprio decreto a rideterminare, per l'esercizio finanziario successivo, le detrazioni fiscali di cui agli articoli 5 e 6 nella misura sufficiente ad assicurare il rispetto del limite di cui al presente comma.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE

ART. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'ammontare delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 1 comma 1 non può superare i 110 miliardi di lire per ogni anno.

8. 3.

Taradash.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'ammontare del fondo ripartito ai sensi dell'articolo 3 non potrà comunque superare il gettito complessivo derivante dalle quote effettivamente destinate dai contribuenti all'atto della dichiarazione dei redditi.

8. 1.

De Benetti, Boato.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se le entrate riferite al 4 per mille sono maggiori di 110 miliardi, la parte eccedente rimane allo Stato che la

destina a interventi per il restauro e la conservazione di beni culturali. Se le entrate sono minori di 110 miliardi ai partiti e movimenti politici sono derivate solo le somme effettivamente incassate.

8. 2.

Veltri.

Sopprimere il comma 2.

8. 4

Taradash.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 8.01
GIOVANARDI

Sostituire le parole: terzo comma con le seguenti: secondo comma.

0. 8. 01. 1

Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. I soggetti ai quali sia stata applicata la sanzione amministrativa di cui al comma precedente sono ineleggibili e non possono accedere alle cariche elettive nei dieci anni successivi alla irrogazione della sanzione.

0. 8. 01. 2

Novelli.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia sanzionatoria).

1. Salva la responsabilità per ogni altra violazione punita dalla legge penale per le violazioni di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 ed al comma 6 dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, si applica una

sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 6 volte l'ammontare del contributo ricevuto.

8. 01.

Giovanardi, Parenti.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. All'articolo 7, comma 3, della legge 2 maggio 1974, n. 195, le parole: « in violazione dei divieti previsti dei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa » sono sostituite dalle seguenti: « in violazione dei divieti previsti nel comma 1 ».

2. All'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 4. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da due a sei mesi volte l'ammontare del contributo ricevuto e alla sanzione amministrativa si aggiunge la misura accessoria della sospensione dell'elettorato passivo da 2 a 5 anni »

3. Salva la responsabilità per ogni altra violazione punita dalla legge penale, per le violazioni di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 6 volte l'ammontare del contributo ricevuto. La disposizione di cui al presente comma si applica esclusivamente ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. 03.

Armaroli, Migliori, Cola, Selva.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. All'articolo 7, comma 3, della legge 2 maggio 1974, n. 195, le parole: « in violazione dei divieti previsti dei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa » sono sostituite dalle seguenti: « in violazione dei divieti previsti nel comma 1 ».

2. Salva la responsabilità per ogni altra violazione punita dalla legge penale, per le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, ed al comma 6 dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 6 volte l'ammontare del contributo ricevuto. La disposizione di cui al presente comma si applica esclusivamente ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. 04.

Armaroli, Migliori, Cola, Selva.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. All'articolo 7, comma 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195 dopo le parole: controllate da queste ultime *sono aggiunte le seguenti*: sia italiane che estere.

8. 02.

Cola, Migliori, Armadori, Selva.

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati i commi da settimo a diciottesimo dell'articolo 4 della legge 18

novembre 1981, n. 659, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Soppressione di norme. Testo unico).

1. Sono soppressi i commi da settimo a diciottesimo dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, con esclusione dei commi quindicesimo e sedicesimo.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riunire in un testo unico le norme sul finanziamento dei partiti e sui rimborsi elettorali.

9. 1

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al comma 1, sopprimere le parole: ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

9. 2.

Boato.

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri recati dalla presente legge, pari a lire 160.000 milioni a decorrere dal 1997, si provvede mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto al capitolo 6856

dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il bilancio triennale 1997-1999.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.

Al comma 1, sopprimere le parole: pari a lire 160.000 milioni per il 1997.

10. 1.

Taradash.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso

che con la disciplina proposta sulla contribuzione volontaria dei cittadini al costo della democrazia, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, vengono mutate radicalmente le disposizioni sull'originario finanziamento dello Stato ai partiti politici, di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195;

in particolare:

1) dal contributo diretto, obbligatorio, predeterminato del finanziamento dello Stato si passa al contributo volontario dei cittadini;

2) è dettata una rigorosa disciplina del rendiconto dei partiti e dei movimenti politici secondo le norme di contabilità e di bilancio, ispirate a principi di verità, pubblicità e trasparenza;

3) il controllo di conformità alla legge del rendiconto e delle allegare relazioni è affidato ad un collegio dei revisori;

4) sono previste detrazioni di imposta per le persone fisiche, per le società

e per gli enti commerciali, che dispongono erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici;

dalla radicale, innovativa disciplina discende la necessità di affrontare il problema delle sanzioni di cui alla legge 2 maggio 1974 n. 195, per le violazioni al sistema di contribuzione, emanate all'epoca in connessione con il sistema di finanziamento obbligatorio e diretto dello Stato;

che è in corso il processo di depenalizzazione per restituire alla pena criminale la sua funzione di sanzione residuale;

impegna il Governo

fermo restando la volontà di non pregiudicare l'accertamento della verità e delle responsabilità del passato, a valutare l'entità del fenomeno della mancata registrazione dei contributi e a verificare l'eventuale effetto sui provvedimenti giudiziari in corso, di norme di depenalizzazione, in modo da consentire al Parlamento di approvare, nell'ambito del provvedimento sulla depenalizzazione dei reati minori, la depenalizzazione delle norme sanzionatorie per le violazioni alle disposizioni sul contributo volontario al finanziamento della politica.

9/2096/1.

Giovanardi, Caveri, Detomas,
Comino, Bressa, Mussi,
Crema.

La Camera,

impegna il Governo

a promuovere iniziative affinché ai partiti e ai movimenti politici che usufruiscono della presente legge sia fatto obbligo di tenere l'archivio corrente e di riportare nel rendiconto annuale le risorse finanziarie ad esso destinate.

9/2096/2.

Novelli, Corsini, Ruzzante,
Crema.

La Camera,

impegna il Governo

a utilizzare le somme derivanti dalla contribuzione volontaria dei cittadini, eccedenti i 110 miliardi, destinati al finanziamento dei partiti politici, alla gestione dei beni culturali.

9/2096/3.

Veltri.

PAGINA BIANCA

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996,
N. 551, RECANTE MISURE URGENTI PER IL GRANDE GIU-
BILEO DEL 2000 (2533)*

PAGINA BIANCA

EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE MODIFICATO NELLA SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1996

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

2-bis. Per le questioni di specifico interesse delle rispettive province, i presidenti delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo sentiti i sindaci dei comuni interessati integrano la Commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

1. 251. (nuova formulazione)

La Commissione.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che in occasione dei preparativi per il Giubileo del 2000 il comune di Roma ha usufruito di fondi da destinare alla progettazione di alcune opere necessarie ad affrontare al meglio l'importante avvenimento;

visto che nonostante l'utilizzo di quei fondi, secondo le affermazioni della stessa amministrazione capitolina, molte opere non potranno essere realizzate;

tenendo conto della necessità di rispettare la più totale trasparenza anche in considerazione delle enormi cifre a dispo-

sizione in un momento storico altamente critico per la nostra economia;

impegna il Governo

a riferire in Parlamento sull'uso e sui costi delle progettazioni di cui sopra e sulla loro effettiva realizzazione nei tempi necessari.

9/2533/1.

Baccini, Galati, Fabris.

La Camera,

considerato l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 551;

considerata l'urgenza degli interventi per il Giubileo del 2000 che vedranno la città di Roma ed il Lazio, oltretutto l'intero paese, al centro dell'attenzione internazionale, non solo dal punto di vista religioso, ma anche per le sue capacità organizzative e di accoglienza;

considerato il peso economico di detti interventi, i quali ricadranno sull'intero paese ed alla luce della richiesta unanime di una necessaria trasparenza nel piano di programmazione;

in risposta alla necessità più volte espressa dalle diverse categorie sociali operanti nella città di Roma, piccola e media impresa soprattutto, di addivenire ad un più equo coinvolgimento delle stesse nel piano di interventi previsti;

impegna il Governo

a sottoporre all'approvazione del Parlamento il piano degli interventi previsto per il Giubileo.

9/2533/2.

Galati, Baccini, Fabris.

La Camera,

considerato che:

il piano d'azione rientra nell'ambito del piano degli interventi per il Giubileo definito dalla Commissione per Roma Capitale;

visto che le previsioni degli organi preposti indicano in 330 miliardi i finanziamenti del piano d'azione attualmente disponibili;

considerato che con tali finanziamenti si potrà riuscire a soddisfare non più del 10 per cento del fabbisogno stimato;

tenendo presente che occorrerà soddisfare l'effettiva esigenza o rinunciare alla presenza dei pellegrini,

impegna il Governo

a promuovere il concorso dei soggetti privati, garantendo tempi e modalità certi.

9/2533/3.

Fabris, Baccini, Galati.

La Camera,

considerato che:

per la realizzazione del piano di azione si rende necessario il concorso dei soggetti privati;

tenuto conto che l'attuale normativa urbanistica già consente l'accelerazione delle procedure;

dette procedure, visto l'evento, devono essere aggiornate in modo da assicurare la realizzazione del piano entro il 1999,

impegna il Governo

ad adeguare il funzionamento delle conferenze dei servizi alle disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,

n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

9/2533/4.

Ostilio, Baccini, Galati, Fabris.

La Camera,

impegna il Governo

ad accelerare la predisposizione delle normative sul c.d. «*project financing*» e sull'istituzione della figura del promotore, ai fini specifici del reperimento di risorse finanziarie e di accelerazione delle realizzazioni di interventi strategici, finalizzati alla valorizzazione, al recupero ambientale ed alla conservazione delle risorse costituite dai beni artistici monumentali, archeologici e storici; tali risorse saranno utilizzate per finalità turistico-culturali nelle aree di interesse del Giubileo e prioritariamente in quelle di influenza delle antiche sedi papali di Anagni e Viterbo-Montefiascone e della grande abbazia cistercense di Montecassino, nonché al recupero di beni archeologici di assoluto valore storico-monumentale, tra i quali proritario è il recupero delle navi e delle strutture del sepolto porto di Traiano e Claudio e della sepolta città di Castro.

9/2533/5.

Saraca.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 551 del 1996 recante misure urgenti per il grande Giubileo del 2000;

considerata l'importanza e la rilevanza dell'evento, l'entità degli interventi previsti e la necessità di una loro costante ed attenta verifica;

considerata la scelta di dare pieno mandato per le attività di controllo e vigilanza alla commissione di cui all'arti-

colo 2, comma 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 396 (Commissione per Roma capitale);

considerato altresì che è necessario che il Parlamento mantenga il pieno controllo sugli interventi e sulla loro fase attuativa;

impegna il Governo

a trasmettere entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del decreto-legge n. 551 una prima relazione al Parlamento, riferendone contestualmente alle competenti commissioni parlamentari, nella quale vengano affrontati in modo articolato i seguenti aspetti:

1) i contenuti del programma e delle sue successive modificazioni ed integrazioni, fornendo elementi che ne rendano intelleggibile la logica d'insieme e la corrispondenza ad obiettivi di pianificazione generale e di settore, indicando per ciascuna opera:

in che modo essa sia connessa al Giubileo e si dimostri utile ai fini del migliore svolgimento dell'evento;

se essa potrà essere effettivamente realizzata entro il 31 dicembre 1999;

in che modo essa sia successivamente utilizzabile e fruibile per la città e il territorio nel quale è collocata;

2) la motivazione delle scelte effettuate e delle modifiche e integrazioni apportate;

3) lo stato di attuazione degli adempimenti amministrativi occorrenti con particolare riferimento al rispetto dei termini entro i quali essi devono essere perfezionati;

4) lo stato di avanzamento della fase realizzativa dei singoli interventi, con particolare riferimento alle progettazioni, alle procedure di affidamento, all'esecuzione e ai collaudi;

5) la specifica indicazione e motivazione degli interventi funzionalmente connessi attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 551;

6) l'indicazione del costo complessivo di ciascuna opera e delle diverse fonti di finanziamento;

7) il contenuto delle note di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 551, non appena perfezionate;

8) l'indicazione e la motivazione dei provvedimenti di revoca dei finanziamenti adottati.

impegna altresì il Governo

ad inviare con puntualità e costantemente ogni tre mesi al Parlamento, la relazione di cui all'articolo 1, comma 10 del decreto-legge n. 551, contenente gli aggiornamenti degli aspetti di cui sopra.

9/2533/6.

Turroni, Vigni, Casinelli, De Cesaris, Testa, Lorenzetti.

La Camera,

in previsione del grande impegno relativo alla realizzazione delle opere del Giubileo del 2000;

considerando che saranno aperti cantieri in cui verranno impiegati un gran numero di lavoratori;

considerando, altresì, che l'approssimarsi della scadenza per il completamento delle opere potrà comportare fasi di accelerazione dei lavori;

valutando fondamentale adoperarsi affinché siano messe in atto tutte le misure atte a prevenire gli infortuni sul lavoro e a controllare la effettiva predisposizione in tutti i cantieri delle misure di sicurezza per i lavoratori;

considerando la già assai precaria situazione della sicurezza sul lavoro, per cui nella sola città di Roma nel 1995 si

sono avuti 30.980 infortuni e 48 « morti bianche » e sono stati chiusi numerosi cantieri per gravi irregolarità;

impegna il Governo

affinchè, anche con la promozione di un protocollo di intesa tra organizzazioni sindacali, associazioni degli imprenditori, enti locali, si eserciti un costante monitoraggio delle condizioni di sicurezza dei cantieri, con particolare attenzione alla tutela dell'eventuale ricorso al lavoro notturno;

affinchè si verifichi, inoltre:

l'applicazione di tutte le norme di legge, a cominciare da quanto previsto dalla legge n. 626 del 1994;

il ricorso ai ribassi d'asta anomali e ai subappalti, rendendo pubblico il nominativo delle ditte subappaltanti al momento dell'appalto;

che le ditte che si presentano alle gare pubbliche siano in regola con i versamenti alla cassa edile, escludendo quelle che non lo sono;

il potenziamento dei servizi ispettivi e di controllo.

9/2533/7.

De Cesaris, Turrone, Vigni, Testa, Casinelli.

La Camera

premesso che nell'ambito dell'opportuna e dovuta valorizzazione dell'offerta culturale, turistica ed ambientale derivante dal giubileo del 2000 — evento epocale di straordinaria valenza spirituale — significativa e particolare attenzione merita l'itinerario detto « via francigena »;

considerato, infatti, che la via francigena — percorsa nel passato da centinaia di migliaia di pellegrini che da Canterbury si recavano nella città eterna — rappresenta, ancora oggi, un vero e proprio ponte tra le differenti culture e tradizioni delle diverse nazioni europee;

rilevato, inoltre, che detto mirabile percorso testimonia la sussistenza, ben viva fino dai secoli passati, del prestigioso ruolo di attrazione, per gli abitanti del vecchio continente, di Roma, significativamente detta *caput mundi*;

osservato che la valorizzazione della via francigena servirebbe anche a riscoprire un vasto patrimonio monumentale ed artistico, ai più sconosciuti;

notato che la direzione educazione, cultura e sport del Consiglio d'Europa ha ufficializzato, fin dal 1994, il definitivo riconoscimento di itinerario culturale del Consiglio d'Europa della via francigena;

sottolineata, quindi, la caratteristica sovranazionale della « via francigena », espressione anche di una fede e di una cultura che ha accomunato, nel respiro universale del cattolicesimo, genti pure divise da differenti politiche nazionali o regionali;

impegna il Governo

1) a volere opportunamente considerare, nell'ambito degli stanziamenti per il Giubileo del 2000, l'opportunità di riservare adeguato impegno finanziario per il recupero e la valorizzazione dell'itinerario detto « via francigena »;

2) a richiedere che, anche a livello europeo, siano stanziati opportune risorse per la migliore valorizzazione della detta via francigena.

9/2533/8.

Foti, Saraca, Radice.

La Camera

vista l'urgenza di alcuni interventi strutturali per attrezzare la città di Roma, in occasione del Giubileo, ad accogliere i milioni di pellegrini che prevedibilmente raggiungeranno la capitale;

premesso che l'importante avvenimento religioso, per sua stessa natura,

avrà come luogo di massima attenzione l'area che si sviluppa nelle immediate vicinanze di piazza San Pietro;

impegna il Governo

a promuovere la realizzazione delle opere riguardanti l'area di piazza San Pietro nei tempi e nei modi necessari al fine di consentire il pieno e razionale svolgimento delle manifestazioni legate al Giubileo.

9/2533/9.

Follini, Baccini, Galati, Fabris.

La Camera,

considerato che:

l'evento Giubileo del 2000 rappresenta una unica occasione religiosa e di fede ma anche di sviluppo sociale e culturale;

si misurerà la capacità organizzativa non solo di Roma e del Lazio, che ovviamente non potranno reggere da soli l'onda di urto di milioni di pellegrini;

l'evento, più sarà governato su vasta scala, minore sarà l'incidenza dei fedeli per concentrazioni di spazi e di tempi;

si ritiene indispensabile un'azione organizzativa di più vasta portata ed area che coinvolga l'intero territorio nazionale attraverso la valorizzazione dei percorsi storico-culturali e religiosi che intersecano da nord verso sud e da sud verso nord l'intero Paese;

premesso che è *in itinere* un apposito ed auspicato disegno di legge del Governo che normi gli aspetti tecnici ed organizzativi dell'evento Giubileo 2000 sull'intero territorio nazionale;

impegna il Governo

a reperire ed investire risorse almeno pari a quelle previste per Roma e per il Lazio;

a richiedere che anche a livello europeo si intervenga con appropriati finanziamenti

9/2533/10.

Russo, Radice.

La Camera,

impegna il Governo

a promuovere tutte le iniziative necessarie nei confronti dell'Amministrazione comunale di Roma per:

regolare e migliorare l'attuale situazione del servizio di bus turistici consentendo, previo rilascio di apposite autorizzazioni, la sosta per le operazioni di carico e scarico passeggeri in aree prospicienti i principali monumentali oggetto delle visite;

creare opportune aree di sosta, anche a pagamento, nelle zone limitrofe ai principali beni monumentali e fornitura, in tutte le aree di parcheggio, dei necessari servizi igienici;

provvedere a ogni iniziativa necessaria a migliorare l'immagine della città di Roma in termini di fruibilità ed accoglienza, consentendo alla sempre crescente massa di turisti provenienti da ogni parte dell'Italia e del mondo di tornare alla propria dimora con la convinzione di essere stati ospiti graditi della città eterna.

9/2533/11.

Bono, Buontempo, Gasparri.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

impegna il Governo

a promuovere l'uso di risorse derivanti dall'utilizzo del patrimonio mobiliare ed immobiliare di enti previdenziali pubblici,

dall'Inail, nonché, al fine della ripresa economica ed occupazionale, della Gepi spa; a tal fine dovranno essere presentati all'approvazione del Ministro per le aree urbane, appositi piani di investimento.

9/2533/12.

Errigo, Saraca, Stradella, Vincenzo Bianchi, Melograni.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

impegna il Governo

a reperire ulteriori risorse finanziarie, mediante attuazione di specifico "project financing" e con l'utilizzo della figura del promotore, ai fini specifici di reperimento di risorse finanziarie aggiuntive e di accelerazione della realizzazione di interventi strategici, pubblici e privati, al fine di migliorare il quadro di impegno di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge.

9/2533/13.

Danese, Saraca, Vincenzo Bianchi, Errigo, Stradella.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

impegna il Governo

alla concessione di provvidenze a privati, di mutui agevolati a lungo termine, con esclusione di contributo in conto capitale, nel quadro delle concessioni di provvidenze per il finanziamento di interventi destinati all'elevazione dei livelli di accoglienza, finalizzate a soddisfare le esigenze derivanti dalle celebrazioni del Giubileo del 2000, utilizzando allo scopo i proventi derivanti dalla emissione di monete di serie speciali celebrative, o me-

dante l'utilizzo di quota parte dei fondi di cui all'articolo 2 comma 1.

9/2533/14.

Vincenzo Bianchi, Saraca, Danese, Errigo, Bertucci, Stradella, Aprea.

La Camera

nel quadro degli interventi di interesse per il Giubileo,

impegna il Governo:

ad ammettere la concessione di mutui agevolati per la realizzazione ed il miglioramento di strutture turistiche ricettive ed a sostegno di attività produttive complementari e di supporto al settore, con primario interesse per la tutela e valorizzazione di beni di carattere religioso, culturale ed ambientale;

a far sì che i mutui siano concessi al tasso agevolato del 2,5 per cento per la durata di 15 anni, con oneri a carico dello Stato del differenziale rispetto al valore di mercato, e con privilegio per investimenti di giovani imprenditori che abbiano i requisiti della legge n. 44 del 1986, di imprese artigianali e cooperative;

a far sì che sia altresì prevista l'istituzione di un fondo di garanzia per investimenti inferiori ai 200.000.000, costituito con riserva di un'aliquota pari al 2 per cento dei mutui concessi ed erogati, anche mediante accensione di polizze fidejussorie.

9/2533/15.

Stradella, Saraca, Danese, Vincenzo Bianchi, Errigo, Radice.

La Camera

impegna il Governo

in sede di riformulazione dei programmi a seguito della disponibilità derivante dalla decadenza delle assegnazioni a riservare le somme disponibili con mas-

sima attenzione ad interventi nelle province di Viterbo, Latina, Frosinone e Rieti.

9/2533/16.

Bertucci, Saraca, Danese, Vincenzo Bianchi, Errigo, Stradella.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera

considerato che:

nel testo del decreto-legge n. 551/96 non sono previsti interventi di sorta in favore di aree diverse dal Lazio per le finalità connesse alla celebrazione del Grande Giubileo del 2000;

l'originario schema di tale decreto prevedeva, invece, la assegnazione di risorse per interventi ricadenti anche nel territorio di altre Regioni;

in ordine a tale esigenza, il decreto in conversione non concede la sola dichiarata e generica disponibilità « dello Stato » di concorrere « alla realizzazione degli interventi funzionali al Giubileo, in particolare nei settori della mobilità, dell'accoglienza e dei beni culturali »;

la mancata previsione, rispetto alle iniziali promesse, di concrete destinazioni di flussi finanziari anche in favore delle Regioni più immediatamente coinvolte nei grandi movimenti turistici e di pellegrini mossi dallo straordinario evento storico-religioso, rende soltanto eventuale il soddisfacimento di sì pregnanti esigenze;

in particolare la Campania, vuoi per la sua vicinanza alla Capitale, vuoi per la presenza nel suo territorio di alte testimonianze del Cristianesimo, quali Pozzuoli, ove San Paolo sbarcò nel suo viaggio verso Roma, Cimitile, con il suo complesso basilicale e con le sue strutture catacombali, Pompei con il suo santuario mariano, che costituisce polo turistico-spirituale di grande attrazione, Pietral-

cina, luogo di nascita e di vita di Padre Pio, cui si aggiungono anche zone di grande attrazione peculiarmente turistica quali Napoli, Ercolano, l'area costiera campana, Caserta, Benevento, S. Agata dei Goti, andava attentamente e specificamente considerata al pari del Lazio, fin da questo primo intervento legislativo sul tema Giubileo;

non si può comunque rimandare genericamente ad un intervento successivo, del quale manca qualsiasi indicazione temporale, peraltro anche del tutto imprecisato nel suo concreto ammontare, il soddisfacimento di così qualificati bisogni, correlati anche alla necessità inderogabile di interventi indispensabili sulle più importanti strutture viarie della Regione (quali la S.S. Appia, nel tratto Napoli, Caserta, Benevento - S.S. da Caianello a Benevento, ecc.), assolutamente inadeguate a sostenere un traffico veicolare di prevedibile straordinaria intensità;

interventi siffatti finirebbero anche per incidere sul grande problema della disoccupazione in un'area tra le più disagiate del Mezzogiorno e del Paese;

impegna il Governo

ad individuare in tempi brevissimi, anche attraverso atti di amministrazione, estensivi ed attuativi del provvedimento legislativo in conversione, le risorse da destinare, anche nell'ambito di quelle previste, alle Regioni diverse dal Lazio ed in particolare in favore della Campania.

9/2533/17.

Abbate, Cananzi, Piccolo, Mario Pepe, Nardone, Jannelli, Albanese, Vozza, Gambale, Tuccillo.

La Camera,

premesso che il decreto-legge n. 551 del 1996 recante misure urgenti per il grande Giubileo del 2000 prevede che la Commissione di cui all'articolo 2, comma

1, della legge 15.12.1990, n. 36 definisca il piano degli interventi per il medesimo evento;

che la stessa Commissione riferisca ogni tre mesi al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal piano;

che tale piano può essere modificato e integrato dalla Commissione stessa sulla base delle relazioni trimestrali e in base alla effettiva possibilità che le opere previste possano essere completamente realizzate entro i termini;

che i progetti degli interventi sono sottoposti ai pareri degli organi competenti dello Stato, fra cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici, come previsto dai commi 6 e 8 dall'articolo 1;

che la valutazione dei progetti è uno dei requisiti principali per la verifica del piano e per le sue modifiche;

che negli ultimi tempi alcuni rappresentanti di organi tecnici dello Stato rilasciano incaute dichiarazioni, alle quali non può essere riconosciuta alcuna rappresentatività, che corrono il rischio di costituire una turbativa ai fini della serena e compiuta maturazione dei pareri e

rappresentano un fatto grave in considerazione della delicatezza dei compiti attribuiti e del fatto che i medesimi pareri sono espressione di organi collegiali le cui decisioni potrebbero essere condizionate dalle predette dichiarazioni;

impegna il Governo

a prendere provvedimenti affinché sia garantita la compiuta, serena, autonoma e riservata maturazione dei pareri da parte degli organi tecnici dello Stato e perché essi si esprimano collegialmente attraverso i pareri sui progetti predisposti dalle amministrazioni competenti;

ad assumere le opportune iniziative anche regolamentari affinché tutti gli organi tecnici e amministrativi deputati ad esprimere parere o ad approvare piani, programmi o progetti di intervento si astengano dall'anticipare atteggiamenti, anche a titolo personale, sul merito e sulla fattibilità di progetti su cui sarà chiamato ad esprimersi collegialmente l'organo tecnico predetto.

9/2533/18.

Scalia, Turrone, Saraca, Lorenzetti, De Cesaris, Testa, Bruno, Foti, Vigni, Baccini, Fabris, Formenti, Casinelli, Zaccheo.

***DISEGNO DI LEGGE: S. 1513. — CONVERSIONE IN LEGGE
DEL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1996, N. 536, RECANTE
MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEU-
TICA E LA RIDETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA PER
L'ANNO 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (2731)***

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, recante misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. La seconda fase dell'adeguamento al prezzo medio europeo dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, di cui alla delibera CIPE 8 agosto 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1996, avrà effetto dal 1° gennaio 1997. Restano valide le disposizioni sulle modalità di applicazione dell'adeguamento al prezzo medio europeo previste al punto 3 della predetta delibera CIPE.

2. Il comma 11-bis dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, introdotto dal decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

« 11-bis. In deroga alle disposizioni del comma 11, per il 1996 e per il 1997 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore al 14 per cento rispetto a quanto

previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti suddetti. ».

3. Per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita, fino al 31 dicembre 1996, nella misura del 10 per cento. Restano immutati i prezzi al pubblico dei medicinali predetti vigenti alla data del 1° ottobre 1996.

4. Qualora non esista valida alternativa terapeutica, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, a partire dal 1° gennaio 1997, i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, inseriti in apposito elenco predisposto e periodicamente aggiornato dalla Commissione unica del farmaco conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa. L'onere derivante dal presente comma, quantificato in lire 30 miliardi per anno, resta a carico del Servizio sanitario nazionale nell'ambito del tetto di spesa programmato per l'assistenza farmaceutica.

5. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica, previsto per l'anno 1996 dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è rideterminato in lire 9.103 miliardi.

6. Alla maggiore spesa per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1996, pari a lire 103 miliardi, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

7. La somma prevista dal comma 6 è ripartita fra le regioni in proporzione alla popolazione residente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Sopprimere il comma 1.

1. 2.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il secondo periodo del comma 31 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67 è soppresso.

1. 3.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 1 sostituire le parole: La seconda fase dell'adeguamento con la seguente: L'adeguamento.

1. 4.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 1 sopprimere le parole: pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1996.

1. 5.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 1 sostituire le parole: 1° gennaio 1997 con le seguenti: 1° marzo 1997.

1. 6.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 1 sostituire le parole: 1° gennaio 1997 con le seguenti: 1° febbraio 1997.

1. 7.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

1. 9.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Sopprimere il comma 2.

1. 10.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 e il secondo periodo del comma 31 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67 sono soppressi.

1. 8.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa, Gnaga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il comma 11-bis dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, introdotto dal decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

« 11-bis. In deroga alle disposizioni del comma 11, per il 1996 e per il 1997 l'onere a carico del servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore al 16 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti suddetti ».

1. 11.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa, Gnaga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il comma 11-bis dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, introdotto dal decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

« 11-bis. In deroga alle disposizioni del comma 11, per il 1996 e per il 1997 l'onere a carico del servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore al 15 per cento rispetto a quanto

previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti suddetti ».

1. 12.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa, Gnaga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il comma 11-bis dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, introdotto dal decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

« 11-bis. In deroga alle disposizioni del comma 11, per il 1996 e per il 1997 l'onere a carico del servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore al 13 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti suddetti ».

1. 13.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa, Gnaga.

Al comma 2 sopprimere le parole: dal decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni.

1. 14.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa, Gnaga.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: non superiore al 14 per cento *con le seguenti:* non superiore al 18 per cento.

1. 65.

Massidda, Baiamonte, Colombini, Del Barone, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: non superiore al 14 per cento con le seguenti: non superiore al 17 per cento.

***1. 15.**

Cè, Calderoli, Dalla Rosa, Gnaga.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: non superiore al 14 per cento con le seguenti: non superiore al 17 per cento.

***1. 64.**

Massidda, Baiamonte, Colombini, Del Barone, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: non superiore al 14 per cento con le seguenti: non superiore al 16 per cento.

****1. 16.**

Cè, Calderoli, Dalla Rosa, Gnaga.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: non superiore al 14 per cento con le seguenti: non superiore al 16 per cento.

****1. 59.**

Massidda, Baiamonte, Colombini, Del Barone, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: non superiore al 14 per cento con le seguenti: non superiore al 15 per cento.

***1. 17.**

Cè, Calderoli, Dalla Rosa, Gnaga.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: non superiore al 14 per cento con le seguenti: non superiore al 15 per cento.

***1. 60.**

Massidda, Baiamonte, Colombini, Del Barone, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: non superiore al 14 per cento con le seguenti: non superiore al 13 per cento.

1. 18.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa, Gnaga.

Sopprimere il comma 3.

***1. 19.**

Cè, Calderoli, Dalla Rosa, Gnaga.

Sopprimere il comma 3.

***1. 1.**

Colombini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è soppresso.

1. 20.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa, Gnaga.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dell'imposta per il valore aggiunto con le seguenti dell'IVA.

1. 21.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa, Gnaga.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 1996 con le seguenti: fino al 28 febbraio 1997.

1. 22.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 1996 con le seguenti: fino al 31 gennaio 1997.

1. 23.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 1996 con le seguenti: fino al 1° gennaio 1997.

1. 24.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: del 10 per cento con le seguenti: dell'8,5 per cento.

1. 25.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: del 10 per cento con le seguenti: del 9 per cento.

1. 26.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: del 10 per cento con le seguenti: del 9,5 per cento.

1. 27.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: del 10 per cento con le seguenti: del 10,2 per cento.

1. 28.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.

1. 2.

Colombini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: del 1° ottobre 1996 con le seguenti: del 1° dicembre 1996.

1. 29.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 3, secondo periodo sostituire le parole: del 1° ottobre 1996 con le seguenti: del 1° agosto 1996.

1. 30.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 3, secondo periodo sostituire le parole: del 1° ottobre 1996 con le seguenti: del 1° novembre 1996.

1. 31.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 3, secondo periodo sostituire le parole: del 1° ottobre 1996 con le seguenti: del 1° settembre 1996.

1. 32.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle finanze con proprio decreto, entro il 15 gennaio 1997 dispone l'aumento dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e successive modificazioni, nella misura corrispondente ad un aumento del prezzo al pubblico di lire 50 per ogni confezione di sigarette

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: lire 9.103 miliardi *con le seguenti:* lire 9.250 miliardi.

1. 63.

Massidda, Baiamonte, Colombini, Del Barone, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle finanze con proprio decreto, entro il 15 gennaio 1997 dispone l'aumento dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e successive modificazioni, nella misura corrispondente ad un aumento del prezzo al pubblico di lire 50 per ogni confezione di sigarette

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: lire 9.103 miliardi *con le seguenti:* lire 9.270 miliardi.

1. 61.

Massidda, Baiamonte, Colombini, Del Barone, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle finanze con proprio decreto, entro il 15 gennaio 1997 dispone l'aumento dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993,

n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e successive modificazioni, nella misura corrispondente ad un aumento del prezzo al pubblico di lire 50 per ogni confezione di sigarette

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: lire 9.103 miliardi *con le seguenti:* lire 9.250 miliardi.

1. 62.

Massidda, Baiamonte, Colombini, Del Barone, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dal 1° gennaio 1997 i prezzi dei farmaci di cui al comma 3, sono aggiornati annualmente in correlazione con il tasso di inflazione programmato per l'anno in corso.

1. 4.

Massidda, Burani, Baiamonte, Colombini, Del Barone, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Sopprimere il comma 4.

1. 33.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa, Gnaga.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Ministro della sanità predispone il trasferimento degli antibiotici iniettabili, qualora abbiano il corrispettivo orale, della fascia a) alla fascia h) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Entro sei mesi dall'applicazione

del presente comma il Ministro della sanità con proprio decreto destina i fondi così ottenuti, quantificati in circa 700 miliardi annui, all'erogazione gratuita dei medicinali innovativi e di alto valore terapeutico.

1. 34.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge il Ministro della sanità predispone il trasferimento degli antibiotici iniettabili, qualora abbiano il corrispettivo orale, della fascia a) alla fascia h) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. È consentito ai medici prescrivere l'antibiotico iniettabile a totale carico del SSN solo a pazienti con disturbi che limitano l'assorbimento o la tollerabilità dell'antibiotico orale. Entro sei mesi dall'applicazione del presente comma il Ministro della sanità con proprio decreto destina i fondi così ottenuti, quantificati in circa 700 miliardi annui, all'erogazione gratuita dei medicinali innovativi e di alto valore terapeutico.

1. 35.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 4 sostituire le parole: del 1° gennaio 1997 con le seguenti: del 1° marzo 1997.

1. 36.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 4 sostituire le parole: del 1° gennaio 1997 con le seguenti: del 1° febbraio 1997.

1. 37.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 4 sostituire le parole: del 1° gennaio 1997 con le seguenti: del 1° dicembre 1996.

1. 38.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 4 sostituire le parole: del 1° gennaio 1997 con le seguenti: del 31 dicembre 1996.

1. 39.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 4 sopprimere le parole: i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale.

1. 40.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 4 sopprimere le parole: i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica.

1. 41.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 4 sopprimere le parole: e i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata.

1. 42.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 4 sostituire le parole: apposito elenco con le seguenti: opportuno elenco.

1. 43.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 4 sostituire le parole: apposito elenco con le seguenti: confacente elenco.

1. 44.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 4 sostituire la parola: predisposto con la seguente: prestabilito.

1. 45.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 4 sostituire la parola: predisposto con la seguente: stabilito.

1. 46.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 4 sostituire la parola: periodicamente con la seguente: ciclicamente.

1. 47.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 4 sostituire la parola: periodicamente con la seguente: ritmicamente.

1. 48.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 4 sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 45 miliardi.

1. 49.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 4 sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 40 miliardi.

1. 50.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 4 sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 25 miliardi.

1. 51.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 4 sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 28 miliardi.

1. 52.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 4 sopprimere le parole: nell'ambito del tetto di spesa programmato per l'assistenza farmaceutica.

1. 53.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Ministro della sanità predispone il trasferimento degli antibiotici iniettabili, qualora abbiano il corrispettivo orale, dalla fascia a) alla fascia h) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Entro sei mesi dall'applicazione del presente comma il Ministro della sanità con proprio decreto destina i fondi così risparmiati, quantifi-

cati in circa 700 miliardi annui, all'erogazione gratuita dei medicinali innovativi e di alto valore terapeutico.

1. 54.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Sopprimere il comma 5.

1. 55.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Sopprimere il comma 6.

1. 56.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Al comma 6 sopprimere le parole: pari a lire 103 miliardi.

1. 57.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Sopprimere il comma 7.

1. 58.

Cè, Calderoli, Dalla Rosa,
Gnaga.

Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:

ART. 1-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539).

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La ripetibilità delle vendite dei medicinali di cui al comma 2 è consentita in conformità alla prescrizione medica che riporti sulla ricetta il numero delle confezioni occorrenti ovvero la congiunta indicazione della posologia e della durata della terapia, che non può essere superiore ad un anno. L'indicazione di un numero di confezioni superiori all'unità esclude la reperibilità della ricetta e consente la consegna frazionata dei medicinali prescritti. In mancanza delle citate indicazioni la ripetibilità della vendita è consentita per non più di cinque volte in un periodo non superiore a tre mesi dalla data di compilazione della ricetta »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2 senza presentazione di ricetta medica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centocinquanta a lire novecentomila. Tale sanzione non si applica nell'ipotesi in cui il medicinale sia stato dispensato in casi di necessità, di urgenza e di impossibilità di reperire un medico e a condizione che sia presentata la ricetta medica entro quarantotto ore. Il farmacista che viola il disposto del comma 3 o non appone sulla ricetta il timbro attestante la vendita del prodotto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila ».

2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità limitata a tre mesi; esse devono essere ritirate dal farmacista che è tenuto a conservarle per sei mesi, qualora non le consegna all'autorità competente per rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale ».

3. Qualora il farmacista venda, per più di tre volte, un medicinale disciplinato

dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricette prive di validità, ovvero senza presentazione di ricetta di un centro medico specializzato, l'autorità amministrativa competente può disporre l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire dieci milioni a lire trenta milioni. In caso di recidiva, l'autorità amministrativa competente può disporre la chiusura della farmacia per un periodo da quindici a trenta giorni ovvero l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire trenta milioni a lire cinquanta milioni. Nel caso in cui la chiusura della farmacia determini il venir meno del servizio di farmacia sul territorio l'autorità amministrativa competente può disporre unicamente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 ed il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono abrogati.

ART. 1-ter.

(Modificazioni ai regi decreti 27 luglio 1934, n. 1265, e 30 settembre 1938, n. 1706).

1. All'articolo 123, comma primo, lettera c), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, le parole: « sia conservata copia di tutte le ricette e » sono soppresse.

2. All'articolo 38, comma quarto, del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: « I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite » sono sostituite dalle seguenti: « I farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee non ripetibili ».

ART. 1-quater.

(Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178).

1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,

è sostituito dal seguente: « 3. In caso di vendita o di detenzione per la vendita di specialità medicinali per le quali sono intervenuti provvedimenti del Ministero della sanità, di sospensione o di revoca, è applicata la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila ».

2. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 è sostituito dal seguente: « 4. Il farmacista è soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione lire tre milioni qualora nel corso di un anno si ripetano per più di due volte le infrazioni previste dal comma 1 ».

3. All'articolo 23, comma 4, primo periodo del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le parole: « o che detenga per vendere » sono soppresse.

1. 07.

Lucchese, Nocera.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178).

1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente: « 3. In caso di vendita o di detenzione per la vendita di specialità medicinali per le quali sono intervenuti provvedimenti del Ministero della sanità, di sospensione o di revoca, è applicata la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila ».

2. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 è sostituito dal seguente: « 4. Il farmacista è soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione lire tre milioni qualora nel corso di un anno si ripetano per più di due volte le infrazioni previste dal comma 1 ».

3. All'articolo 23, comma 4, primo periodo del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le parole: « o che detenga per vendere » sono soppresse.

***1. 01.**

Saia, Maura Cossutta, Valpiana.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178).

1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

« 3. In caso di vendita o di detenzione per la vendita di specialità medicinali per le quali sono intervenuti provvedimenti del Ministero della sanità, di sospensione o di revoca, è applicata la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire un milione cinquecentomila. ».

2. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

« 4. Il farmacista è soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni qualora nel corso di un anno si ripetano per più di due volte le infrazioni previste del comma 1. ».

3. All'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le parole: « o che detenga per vendere » sono soppresse. ».

***1. 06.**

Massidda, Burani, Baiamonte, Colombini, Del Barone, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modificazioni ai regi decreti 27 luglio 1934, n. 1265, e 30 settembre 1938, n. 1706).

1. All'articolo 123, comma primo, lettera c), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, le parole: « sia conservata copia di tutte le ricette e » sono soppresse.

2. All'articolo 38, comma quarto, del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: « I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite » sono sostituite dalle seguenti: « I farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee non ripetibili ».

****1. 02.**

Saia, Maura Cossutta, Valpiana.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modificazioni ai regi decreti 27 luglio 1934, n. 1265, e 30 settembre 1938, n. 1706).

1. All'articolo 123, comma primo, lettera c), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, le parole: « sia conservata copia di tutte le ricette e » sono soppresse.

2. All'articolo 38, comma quarto, del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: « I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite » sono sostituite dalle seguenti: « I farmacisti debbono conservare per sei

mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee non ripetibili ».

****1. 04.**

Massidda, Burani, Baiamonte, Colombini, Del Barone, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539).

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La ripetibilità delle vendite dei medicinali di cui al comma 2 è consentita in conformità alla prescrizione medica che riporti sulla ricetta il numero delle confezioni occorrenti ovvero la congiunta indicazione della posologia e della durata della terapia, che non può essere superiore ad un anno. L'indicazione di un numero di confezioni superiori all'unità esclude la reperibilità della ricetta e consente la consegna frazionata dei medicinali prescritti. In mancanza delle citate indicazioni la ripetibilità della vendita è consentita per non più di cinque volte in un periodo non superiore a tre mesi dalla data di compilazione della ricetta »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2 senza presentazione di ricetta medica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centocinquanta a lire novecentomila. Tale sanzione non si applica nell'ipotesi in cui il medicinale sia stato dispensato in casi di necessità, di

urgenza e di impossibilità di reperire un medico e a condizione che sia presentata la ricetta medica entro quarantotto ore. Il farmacista che viola il disposto del comma 3 o non appone sulla ricetta il timbro attestante la vendita del prodotto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cento-mila a lire seicentomila ».

2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « 3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità limitata a tre mesi; esse devono essere ritirate dal farmacista che è tenuto a conservarle per sei mesi, qualora non le consegna all'autorità competente per rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale ».

3. Qualora il farmacista venda, per più di tre volte, un medicinale disciplinato dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricette prive di validità, ovvero senza presentazione di ricetta di un centro medico specializzato, l'autorità amministrativa competente può disporre l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire dieci milioni a lire trenta milioni. In caso di recidiva, l'autorità amministrativa competente può disporre la chiusura della farmacia per un periodo da quindici a trenta giorni ovvero l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire trenta milioni a lire cinquanta milioni. Nel caso in cui la chiusura della farmacia determini il venir meno del servizio di farmacia sul territorio l'autorità amministrativa competente può disporre unicamente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 ed il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono abrogati.

***1. 03.**

Saia, Maura Cossutta, Valpiana.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modificazioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 339).

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La ripetibilità della vendita di medicinali di cui al comma 2, è consentita in conformità alla prescrizione medica che riporti sulla ricetta il numero delle confezioni occorrenti ovvero la congiunta indicazione della patologia e della durata della terapia, che non può essere superiore ad un anno. L'indicazione di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità della ricetta e consente la consegna frazionata dei medicinali prescritti. In mancanza delle citate indicazioni la ripetibilità della vendita è consentita per non più di cinque volte in un periodo non superiore a tre mesi dalla data di compilazione della ricetta ».

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2 senza presentazione di ricetta medica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centocinquantamila a lire novecentomila. Tale sanzione non si applica nell'ipotesi in cui il medicinale sia stato dispensato in casi di necessità, di urgenza e di impossibilità di reperire un medico o a condizione che sia presentata la ricetta medica entro quarantotto ore. Il farmacista che viola il disposto del comma 3 e non appone sulle ricette il timbro attestante la vendita del prodotto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila ».

2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità limitata a tre mesi; esse devono essere ritirate dal farmacista che è tenuto a conservarle per sei mesi, qualora non le consegna all'autorità competente per rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale ».

3. Qualora il farmacista venda, per più di tre volte, un medicinale disciplinato dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricette prive di validità, ovvero senza presentazione di ricetta di un centro medico specializzato, l'autorità amministrativa competente può disporre l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire dieci milioni a lire trenta milioni. In caso di recidiva, l'autorità amministrativa competente può disporre la chiusura della farmacia per un periodo da quindici a trenta giorni ovvero l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire trenta milioni a lire cinquanta milioni. Nel caso in cui la chiusura della farmacia determini il venir meno del servizio di farmacia sul territorio l'autorità amministrativa competente può disporre unitamente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono abrogati.

***1. 02.**

Massidda, Burani, Baiamonte, Colombini, Del Barone, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che i prezzi delle specialità medicinali di classe c) sono liberi per legge in seguito a delibere CIPE, come confermato dall'ultima deliberazione del 25 febbraio 1994, che ha liberalizzato

completamente i prezzi dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale,

impegna il Governo

a mantenere immutati i prezzi al pubblico dei medicinali appartenenti alla classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino e non oltre il 31 dicembre 1996, nonché a ripristinare dal 1° gennaio 1997 le normali condizioni per i prezzi dei farmaci di classe c).

9/2731/1.

Mangiacavallo, Giannotti, Fioroni, Giacalone.

La Camera

impegna il Governo

ad emanare, in tempi brevi e certi, la normativa volta al pieno riconoscimento e alla pari dignità della medicina omeopatica nel nostro Paese, per assicurarne la libera fruizione da parte dei cittadini, come negli altri paesi dell'Unione europea.

9/2731/2.

Procacci, Massidda, Caccavari, Valpiana, Lumia, Giannotti, Galletti, Battaglia.

La Camera,

visto che l'articolo 4 del decreto-legge n. 536 del 21 ottobre 1996, prevede per l'anno 1997 l'erogazione di alcune categorie di medicinali a carico del servizio sanitario nazionale;

considerato che la cifra di lire 30 miliardi potrebbe risultare insufficiente;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di impegnare altre risorse, dopo aver verificato l'impatto

che tale norma avrà sulla spesa nel 1° semestre del 1997.

9/2731/3.

Lucchese, Massidda, Baiamonte, Nocera, Polenta, Mangiacavallo, Fioroni.

La Camera,

visto che molti decreti-legge concernenti le materie degli emendamenti n. 1.06, n. 1.04, n. 1.02, n. 1.07 che sono stati presentati dai gruppi forza Italia e CCD-CDU sono decaduti;

considerato l'importanza che la materia trattata in questi emendamenti riveste, sia per quanto riguarda la spesa farmaceutica sia per quanto riguarda la distribuzione dei farmaci nonché del personale già impegnato nel servizio sanitario nazionale,

impegna il Governo

a prevedere che la materia su esposta venga inserita in un organico disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento entro il primo quadrimestre del 1997.

9/2731/4.

Massidda, Lucchese, Baiamonte.

La Camera

impegna il Governo:

a far sì che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli antibiotici iniettabili, qualora abbiano il corrispettivo orale, vengano dispensati dalle farmacie con uno sconto a favore del Servizio sanitario nazionale pari a quello previsto per i farmaci di fascia H;

a far sì che i fondi ottenuti dall'applicazione dello sconto di cui sopra, quantificati in circa 700 miliardi, siano desti-

nati all'erogazione gratuita dei medicinali innovativi e di alto valore terapeutico.

9/2731/5.

Cè, Calderoli.

La Camera,

visti i disagi che la normativa vigente arreca ai cittadini ed ai farmacisti nella distribuzione dei farmaci e la severità delle penalità previste per i farmacisti anche per lievi infrazioni,

impegna il Governo

a recuperare con successivo provvedimento i contenuti degli emendamenti 1.01, 1.02, 1.03 presentati in aula al disegno di legge di conversione n. 2731 e che, a loro volta, ricevano una discussione ampiamente sviluppata e risolta in Commissione in sede di esame di precedenti decreti.

9/2731/6.

Saia, Maura Cossutta, Valpiana.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE: S. 1546 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 553, RECANTE DISPOSIZIONI IN TEMA DI INCOMPATIBILITÀ DEI MAGISTRATI E DI PROROGA DELL'UTILIZZAZIONE PER FINALITÀ DI DETENZIONE DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DI PIANOSA E DELL'ASINARA (APPROVATO DAL SENATO) (2879)

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENTATO

1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 dicembre 1995, n. 552, 26 febbraio 1996, n. 83, e 26 aprile 1996, n. 218.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 maggio 1996, n. 250, 8 luglio 1996, n. 355, e 6 settembre 1996, n. 464.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 553

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. — 1. Se non è possibile procedere alla sostituzione del giudice del tribunale militare nei modi previsti dall'articolo 43, comma 1, del codice di procedura penale, il tribunale militare rimette il procedimento al tribunale mi-

litare più vicino, determinato tenendo conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 1-ter, le parole: «gradualmente per la» sono sostituite dalle seguenti: «gradualmente in relazione alla»; le parole: «non oltre la data del 30 giugno 1998» sono sostituite dalle seguenti: «improrogabilmente non oltre il 31 ottobre 1997».

Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. — 1. È istituita una conferenza di servizi tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero dell'interno, la regione autonoma della Sardegna, la provincia di Sassari e i comuni compresi nell'area-parco, al fine di verificare lo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, istitutiva del Parco nazionale dell'Asinara, la effettiva costituzione degli organi di garanzia e tutela del Parco nazionale dell'Asinara e il rispetto dei tempi previsti dal presente decreto e dall'intesa di programma in materia.

Art. 6-ter. — 1. Il Governo riferisce con cadenza semestrale alle Camere, a partire dal 1° gennaio 1997, sullo stato di attuazione del programma di costruzione e di adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario alla utilizzazione di tali stabilimenti».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ E DI IMPUGNAZIONI IN
MATERIA DI MISURE CAUTELARI

ARTICOLO 1.

1. Quando venga accolta la dichiarazione di astensione o di ricsuzione del giudice per la sussistenza di taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dall'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale in procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già stata dichiarata l'apertura del dibattimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi che seguono.

2. Gli atti compiuti anteriormente al provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricsuzione conservano efficacia. Salvo che ritenga necessario rinnovarli in tutto o in parte, il giudice li utilizza ai fini della decisione mediante la sola lettura, ovvero mediante indicazione a norma dell'articolo 511, comma 5, del codice di procedura penale.

3. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale sono sospesi dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricsuzione a quella in cui il dibattimento davanti al nuovo giudice perviene allo stato in cui si trovava allorchè è intervenuta la dichiarazione di astensione o di ricsuzione.

4. La sospensione di cui al comma 3 non può comunque superare il termine di novanta giorni, se si tratta di procedimento per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero il termine di sessanta giorni negli altri casi. Il termine decorre dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricsuzione, ovvero, se il provvedimento

è anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, da quest'ultima data.

5. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto del periodo di sospensione di cui ai commi 3 e 4.

ARTICOLO 2.

1. L'articolo 309 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza»;

b) il comma 8 è sostituito dai seguenti:

« 8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.

8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale il tribunale nel comma 7 ».

ARTICOLO 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 311 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309 ».

ARTICOLO 4.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 322-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Sull'appello decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento ».

ARTICOLO 5.

1. Sulle impugnazioni, diverse dal ricorso per cassazione, dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali emessi dall'autorità giudiziaria militare decidono i tribunali militari di Verona, Roma e Napoli, con competenza sui provvedimenti emessi, rispettivamente, dagli uffici giudiziari militari di Torino, Verona e Padova, dagli uffici giudiziari militari di La Spezia, Roma e Cagliari e dagli uffici giudiziari militari di Napoli, Bari e Palermo.

ARTICOLO 6.

1. Il comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, è sostituito dal seguente:

« 1-ter. L'utilizzazione, per finalità di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa, anche gradualmente per la realizzazione del Parco nazionale dell'Asinara, non oltre la data del 30 giugno 1998 ».

ARTICOLO 7.

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 464.

ARTICOLO 8.

1 Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla prima udienza innanzi al nuovo giudice, le parti possono proporre o riproporre, nel caso di un precedente dissenso del pubblico ministero, ovvero di rigetto da parte del giudice, la richiesta di cui agli artt. 444 e seguenti c.p.p.

1. 1.

Carmelo Carrara.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1.

Borghesio, Gambato, Signorini,
Oreste Rossi.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1.

Borghesio, Gambato, Signorini,
Oreste Rossi.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1.

Borghesio, Gambato, Signorini,
Oreste Rossi.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1.

Borghesio, Gambato, Signorini,
Oreste Rossi.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

ritenuto che:

la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 1996 ha sancito l'incompatibilità con la funzione di giudizio del giudice che, come componente del tribunale del riesame (articolo 309 del codice di procedura penale), si sia pronunciato sulla ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, nonché l'incompatibilità con la funzione di giudizio del giudice che abbia composto un collegio a seguito di appello ex articolo 310 del codice di procedura penale;

è stato necessario prevedere una sanatoria per le situazioni precedenti alla pronuncia in questione, nonché un nuovo

regime di competenza giurisdizionale dei procedimenti previsti dagli articoli 309 e 310 del codice di procedura penale;

il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 553, ha istituito per il riesame e l'appello avverso le misure cautelari una competenza distrettuale, ancorché di sezioni distaccate;

tale disciplina mortifica il diritto di difesa del detenuto che non viene tradotto in camera di consiglio allorché ristretto in altro circondario e la funzione del difensore non residente in sede distrettuale costretto ad estenuanti trasferimenti da un tribunale all'altro del distretto giudiziario;

i tempi forzati di approvazione del decreto-legge in esame non permettono un'adeguata opera emendativa;

impegna il Governo

ad affrontare in maniera approfondita, articolata ed organica, nonché in tempi celeri, la problematica relativa al giudizio sulla libertà in rapporto agli articoli 309 e 310 del codice di procedura penale nel senso di ripristinare, con gli accorgimenti e le innovazioni del caso, i giudizi in questione in sede circondariale (giudice unico, istituto dell'applicazione, ecc.).

9/2879/1.

Vitali, Li Calzi, Marino, Olivieri,
Marotta, Gazzilli, Anedda,
Giuliano, Carmelo Carrara,
Maggi, Saponara, Bonito, De-
tomas, Miraglia Del Giudice.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione n. 2879,

impegna il Governo

affinché alla prima udienza innanzi al nuovo giudice, le parti possano proporre o riproporre, nel caso di un precedente dissenso del pubblico ministero, ovvero di rigetto da parte del giudice, la richiesta di cui agli articoli 444 e seguenti c.p.p.

9/2879/2.

Carmelo Carrara, Scoca.

***DISEGNO DI LEGGE: S. 1642. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 1996, N. 576,
RECANTE INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE
DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEI MESI DI GIUGNO E OTTOBRE 1996
(APPROVATO DAL SENATO) (2889)***

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

—

1. Il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE
DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
12 NOVEMBRE 1996, N. 576

All'articolo 1:

al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: « La percentuale dei danni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge medesima è fissata nella misura del 25 per cento »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Per completare e integrare le azioni di somma urgenza e pronto intervento, ricomprese nei piani di ricostruzione e ripristino previsti dalle ordinanze di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali possono impegnare risorse proprie avvalendosi per l'attuazione delle procedure abbreviate e delle deroghe alle norme ordinarie previste nelle ordinanze medesime »;

al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta

dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « legge 24 marzo 1987, n. 119, » *sono inserite le seguenti:* « articolo che riacquista efficacia solo a tali fini dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »;

al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: « Nell'ambito di tali finanziamenti il presidente della regione Calabria, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2478 del 19 novembre 1996 dai prefetti e dai presidenti delle altre province interessate, può destinare un massimo di un miliardo di lire per la costituzione di un servizio regionale per la difesa del suolo al fine di promuovere studi e ricerche tecnico-scientifiche per realizzare e gestire servizi informativi per la prevenzione ed il monitoraggio del rischio idrogeologico, anche avvalendosi di accordi di programma con i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, con il Dipartimento della protezione civile, con i Servizi tecnici nazionali, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con le università calabresi e con gli enti locali della Calabria »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nell'isola di Ortigia, nella città di Siracusa e nelle isole Eolie il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a disciplinare con ordinanza, emanata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le procedure per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari »;

conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Interventi di emergenza e di prevenzione nelle regioni Calabria e Sicilia) »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il presidente della regione può utilizzare, qualora necessario, le deroghe alle disposizioni normative già previste dall'ordinanza n. 2469 del 26 ottobre 1996 del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile può altresì disporre con ulteriore ordinanza l'accelerazione delle procedure, sentita la regione ».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. - (Disposizioni procedurali). — 1. Per la definizione degli interventi da attuare e per la predisposizione dei piani di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996 ed all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2478 del 19 novembre 1996, il commissario delegato opera d'intesa con il comitato di cui al comma 3 dell'articolo 1 della citata ordinanza n. 2469 del 1996, integrato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata ordinanza n. 2478 del 1996, dai prefetti e dai presidenti delle altre province interessate ».

All'articolo 3:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: "presentazione delle fatture" sono inserite le seguenti: "e/o ricevute fiscali" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La documentazione della relativa spesa sostenuta può essere presentata in copia autentica" ».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. - (Disposizioni sulla leva). — 1. Ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente all'anno 1997, residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono estese le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 ».

All'articolo 4:

al comma 2, primo periodo, le parole da: « Dipartimento della protezione civile » *fino alle parole:* « Servizi tecnici nazionali » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla data di adozione delle predette direttive tecniche »;

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « con proprio decreto » *sono inserite le seguenti:* « , su proposta del Ministro dei lavori pubblici, »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al comma 2 i comuni di cui al comma 1 provvedono ad individuare, d'intesa con la regione, le aree per la ricostruzione delle unità immobiliari, totalmente distrutte o da demolire come previsto dal comma 9. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale determinano automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti »;

al comma 4, dopo le parole: « anche ad uso non abitativo » sono inserite le seguenti: « purchè non ricadenti nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del presente decreto »;

al comma 6, è aggiunto il seguente periodo: « Per i danni fino a 5 milioni, relativi ai beni immobili e mobili, la perizia giurata potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà »;

il comma 9 è sostituito dai seguenti:

« 9. I presidenti delle regioni, perimetrando le aree a rischio idrogeologico ai sensi del comma 2, provvedono, entro i successivi sei mesi, all'individuazione e demolizione degli immobili, a qualsiasi uso adibiti, che costituiscano ostacolo al regolare deflusso delle acque; l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune, ove non si tratti di bene demaniale. In tali casi ai soggetti interessati spettano, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 10 del presente articolo ed al comma 7 dell'articolo 5, i seguenti contributi:

a) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso di residenza, è corrisposto il contributo di cui al comma 1, secondo le modalità e le condizioni ivi previste;

b) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attività produttive è corrisposto un contributo pari al valore dell'immobile da demolire.

9-bis. Ove l'immobile sia stato costruito in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, senza che sia intervenuta sanatoria, non è dovuto alcun indennizzo.

9-ter. Trascorso il termine di cui all'alinea del comma 9, all'individuazione e alla demolizione provvede il prefetto della provincia interessata, avvalendosi delle strutture tecniche civili e militari dello Stato »;

al comma 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo »;

dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

« 10-bis. Fino al 30 giugno 1998 le opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da sottoporre a nulla-osta, secondo competenza, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nulla-osta che comprende le valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. Nell'esecuzione delle opere di sistemazione i relativi progetti, che possono riguardare anche più tratti fluviali, possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai fini della

compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti.

10-ter. Le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, sono estese anche ai tratti di corsi d'acqua arginati, classificati in categorie diverse dalla prima e dalla seconda, da individuarsi a cura dell'autorità statale o regionale competente alla vigilanza idraulica, con riferimento al mutare delle condizioni insediative ed infrastrutturali ed alla conseguente necessità di tutela della pubblica incolumità ».

All'articolo 5:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Nei confronti dei soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, sono sospesi fino al 30 giugno 1997 i termini dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, scadenti nel periodo sopraindicato, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 19 giugno 1996 per i residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara e prima del 22 giugno 1996 per i residenti nei comuni delle province di Udine e Pordenone »;

al comma 4, primo periodo le parole: « con la demolizione dell'immobile ed acquisizione dell'area di risulta al patrimonio indisponibile del comune » *sono sostituite dalle seguenti:* « e, quindi, di concerto con i sindaci, alla demolizione dell'immobile previa acquisizione dello stesso e dell'area di risulta al patrimonio indisponibile del comune »;

al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Eventuali risorse ulteriormente disponibili possono essere utilizzate dalle regioni per favorire il trasferimento anche di impianti produttivi

gravemente danneggiati o non gravemente danneggiati, ma ricadenti nelle stesse aree a rischio idrogeologico. I comuni di cui all'articolo 4, comma 1, provvedono, d'intesa con la regione, ad individuare le aree da destinare alla ricostruzione delle unità immobiliari da demolire o da trasferire. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale determinano automaticamente variante agli strumenti urbanistici »;

al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo »;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Si considerano mutui ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1996, le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine con le quali la banca mette a disposizione del beneficiario una somma, la cui erogazione è subordinata al verificarsi delle condizioni fissate nel contratto di finanziamento. Per individuare esattamente la quota del finanziamento convertibile e la durata del mutuo convertito si fa riferimento al capitale residuo del mutuo originario, risultante dal piano di ammortamento alla data di conversione, maggiorato degli interessi decorrenti dall'ultima rata del finanziamento scaduta prima della data di conversione, fino alla data di stipula dell'atto di conversione, nonché del capitale e degli interessi relativi ad eventuali rate scadute successivamente al 4 novembre e non pagate, riscadenzato in rate semestrali per durate non superiori a quelle previste dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale. Nel caso in cui il finanziamento originario sia agevolato, la sua conversione è subordinata alla rinuncia da parte dell'impresa o della banca alle agevolazioni concesse ».

All'articolo 6:

al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «disporre» sono inserite le seguenti: « , sentite le regioni interessate, »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. All'onere di lire 18 miliardi a decorrere dall'anno 1997 si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo ».

All'articolo 7:

al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « In tal caso il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. Tale somma non può comunque superare la metà del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione »;

al comma 2, le parole: « previsti dal titolo II » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente titolo »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: "1996" è sostituita dalla seguente: "1997";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I beni mobili ed i beni immobili registrati di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli del Ministero della difesa, divenuti obsoleti o non utilizzati, in deroga alle norme del regolamento di contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, possono

essere destinati, a titolo gratuito, alle organizzazioni di volontariato, purché siano utilizzati unicamente per lo svolgimento di attività di protezione civile";

c) al comma 3, dopo le parole: "Ministro del tesoro" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro della difesa";

d) al comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile saranno individuati i criteri di ripartizione alle regioni degli importi assegnati per anno; le regioni provvederanno, entro il termine indicato nel decreto, alla erogazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato, sulla base dei criteri indicati nel decreto sopra citato" ».

Dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:

« ART. 7-bis. - (Misure a tutela delle attività produttive della zona di Corniglio).
- 1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività delle imprese evacuate dall'area della frana in località "La Lama", nel territorio del comune di Corniglio, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 1996, n. 2420, gli stabilimenti siti nella provincia di Parma che ospitano le succitate attività, possono effettuare la produzione e la stagionatura dei prosciutti nelle more dell'esecuzione dei lavori di adeguamento ai requisiti strutturali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, sotto il controllo dell'unità sanitaria locale competente.

2. La commercializzazione dei prosciutti stagionati prodotti negli stabilimenti di cui al comma 1 sarà limitata al territorio nazionale e potrà essere effettuata, previo assenso dell'unità sanitaria locale competente, a seguito dell'esito favorevole delle analisi di laboratorio disposte dalla unità sanitaria locale medesima, da effettuare su ciascun lotto.

ART. 7-ter. - (*Lavoro straordinario per attività tecnico-amministrative*). - 1. Le amministrazioni locali dei territori colpiti dagli eventi calamitosi del giugno e ottobre 1996 possono autorizzare la effettuazione di lavoro straordinario al proprio personale di ruolo, impegnato in attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi straordinari atti a soccorrere le popolazioni danneggiate o a predisporre le opere di ricostruzione fino ad un massimo di 50 ore *pro-capite* mensili, oltre a quella prevista dall'attuale contratto di lavoro, per il periodo di vigenza della emergenza, con oneri a carico delle amministrazioni medesime ».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte » sono sostituite dalla seguenti: « e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti »;

al comma 4, le parole da: « , finalizzate alla realizzazione » fino alle parole: « legge finanziaria » sono soppresse;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dal comma 5-sexies dell'articolo 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: "anni 1994, 1995 e 1996" sono sostituite dalle seguenti: "anni 1994, 1995, 1996 e 1997" ».

Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

« ART. 11-bis. - (*Personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali*). - 1. Il termine previsto per la conclusione

delle procedure concorsuali relative all'assunzione del personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è prorogato al 31 dicembre 1998. A tal fine si autorizza l'utilizzazione delle disponibilità in conto residui presenti nel capitolo 1032 della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel periodo della proroga non si può procedere alla stipula di nuovi contratti relativi al personale di cui alla citata legge 21 ottobre 1994, n. 584.

ART. 11-ter. - (*Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982*). - 1. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: "abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda" sono sostituite dalle seguenti: "abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è inserito il seguente:

"2-bis. Per la regione Basilicata le domande si intendono regolarmente presentate anche se prodotte, sempre entro il termine del 30 giugno 1988, alle comunità montane ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37. Le domande medesime vengono trasmesse ai comuni interessati per l'istruttoria da effettuarsi secondo le norme e le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e, al pari di quelle presentate ai comuni di tutte le regioni interessate dal 1° aprile 1984 al 30 giugno 1988, sono poste, se accolte, in prosieguo alle graduatorie già predisposte; l'erogazione dei relativi contributi avverrà nell'ambito delle risultanti disponibilità di bilancio".

3. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, al primo periodo, dopo le parole: "del patrimonio edilizio privato danneggiato" sono inserite le seguenti: "nonché per le opere di urbanizzazione

essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e per le strutture scolastiche, salvo restando l'obbligo di osservare i costi massimi stabiliti dal CIPE, ”; al secondo periodo, dopo le parole: “pubbliche amministrazioni interessate”, sono inserite le seguenti: “salvo quanto previsto all'inizio del presente comma”; al terzo periodo, le parole: “Il Ministro del bilancio e della programmazione economica” sono sostituite dalle seguenti: “Per le altre opere pubbliche il Ministro del bilancio e della programmazione economica”, e le parole: “strettamente connesse e” sono sostituite dalle seguenti: “riconosciute come” ».

Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

« ART. 12-bis. - (Disposizioni relative all'attuazione degli interventi per il bradisismo di Pozzuoli). - 1. Al comma 2 dell'articolo 15-sexies del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, dopo la parola: “contenzioso” sono aggiunte le seguenti: “e per quello sostenuto dal comune di Pozzuoli fino al 31 dicembre 1989 per le attività delegate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile” ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I

INTERVENTI PER CALAMITÀ DELL'OTTOBRE 1996

ARTICOLO 1.

(Interventi di emergenza a favore delle zone colpite da calamità naturali dell'ottobre 1996).

1. Nei territori delle province colpite da eventi calamitosi nel mese di ottobre

1996, per le quali è stato decretato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile individua, sentite le regioni interessate, i territori dei comuni o parte di essi maggiormente danneggiati.

2. Con ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a determinare gli interventi di emergenza che dovranno ricomprendere l'attività di primo soccorso e di assistenza alle popolazioni e le azioni necessarie alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, al fine del ripristino dello stato dei luoghi, eliminando, ove possibile, situazioni di pericolo persistenti, e delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio della ripresa delle normali condizioni di vita delle zone colpite, compresa l'attività produttiva anche agro-industriale.

4. Per i primi interventi urgenti di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di lire 25,2 miliardi per l'anno 1996 e di lire 10 miliardi per l'anno 1997 da iscriversi sull'apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede, per l'anno 1996, quanto a lire 7,2 miliardi iscritti in termini di residui al capitolo 7591 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, quanto a lire 3 miliardi iscritti in termini di competenza al capitolo 7591 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, quanto a lire 5 miliardi iscritti in termini di residui per l'importo di lire 3,5 miliardi al capitolo 2062 e per l'importo di lire 1,5 miliardi al capitolo 2066 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondente-

mente ridotta l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione del capitolo 8793 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74.

5. Ulteriori disponibilità derivanti dalle revoche dei finanziamenti previsti per interventi di protezione civile di cui all'articolo 8 sono utilizzate per le finalità di cui al comma 2.

6. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, nel limite di lire 10 miliardi annui, alla copertura degli oneri di ammortamento di mutui che le regioni e gli enti locali contraggono, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le diverse tipologie di enti, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni e agli enti locali interessati mutui ventennali. Al relativo onere si provvede nei limiti delle proiezioni dello stanziamento per gli anni 1997 e 1998 del fondo della protezione civile di cui alla tabella «C» della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

ARTICOLO 2.

(Interventi di emergenza e di prevenzione nella regione Calabria).

1. Per la realizzazione degli interventi urgenti nelle province della regione Calabria diretti ad eliminare le conseguenze degli eventi alluvionali, di cui all'articolo 1, comma 1, concernenti le reti fognarie, la depurazione e la potabilizzazione delle acque e la bonifica e la sistemazione

dell'alveo dei corsi di acqua, delle aree spondali e delle aree comunque alluvionate, il presidente della regione Calabria, è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nel limite delle somme già assegnate ed ancora disponibili nell'ambito dei mutui già previsti dagli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e dall'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, pari, rispettivamente, a lire 13.156 milioni e lire 45.106 milioni.

2. A valere sulle risorse iscritte in termini di residui e di cassa sul capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1996, relative al finanziamento di iniziative da realizzare nell'ambito del territorio della regione Calabria, trasferite alla regione medesima, il presidente della regione utilizza una somma non superiore a lire 25 miliardi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, e al presente articolo, intendendosi corrispondentemente modificata, limitatamente al suddetto importo, la finalizzazione di spesa indicata nella deliberazione CIPE del 21 dicembre 1995.

3. Il presidente della regione Calabria è autorizzato a destinare risorse in misura non superiore a lire 30 miliardi, previste nei programmi 1989/1991 e 1992/1996 per la difesa del suolo, per interventi di sistemazione idrogeologica a seguito delle calamità di cui all'articolo 1, comma 1, utilizzando i fondi provenienti dal capitolo 7749 del Ministero dei lavori pubblici, trasferiti alla regione stessa e non ancora impegnati.

4. Per l'attuazione degli interventi da realizzare con i fondi di cui al presente articolo, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile provvede ad adottare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanze, anche al fine di accelerare le procedure nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 3.

(Interventi di emergenza nelle province del Piemonte colpite da calamità naturali dell'ottobre 1996).

1. Per attivare gli interventi di emergenza nelle province di Cuneo, Alessandria ed Asti colpite da eventi calamitosi nel mese di ottobre 1996, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 ed è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 11,308 miliardi, da iscriversi sull'apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1573 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

TITOLO II

ULTERIORI INTERVENTI PER LE CALAMITÀ NATURALI VERIFICATE NEL GIUGNO 1996 NELLE PROVINCE DI LUCCA, MASSA CARRARA, PORDENONE E UDINE

ARTICOLO 4.

(Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili).

1. Ai soggetti che alla data del 19 giugno 1996 e del 22 giugno 1996 risultavano proprietari di immobili ad uso abitativo ubicati, rispettivamente, nell'ambito del territorio dei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, individuati dall'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1996, e nell'ambito del territorio dei comuni delle

province di Udine e Pordenone, individuati dall'ordinanza dello stesso Ministro n. 2451 del 27 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1996, che siano andati distrutti o per i quali non vi siano possibilità di ripristino per effetto degli eventi alluvionali, è assegnato, limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta, fino al limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore al metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle regioni interessate in conformità alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Nei comuni di cui al comma 1, è vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti nelle aree a rischio idrogeologico che, sulla base di direttive tecniche impartite dal Dipartimento della protezione civile, d'intesa con il Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, dovranno essere individuate e perimetrare dalle regioni territorialmente competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Se la regione non provvede entro tale termine, l'individuazione e la perimetrazione sono disposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, previa diffida e decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione della diffida medesima alla competente regione. Nelle stesse aree è fatto, altresì, divieto di nuovi insediamenti, anche produttivi, fino alla realizzazione degli interventi strutturali di messa in sicurezza.

3. Ove gli immobili di cui al comma 1 non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i relitti dei medesimi sono demoliti e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune.

4. Ai soggetti proprietari di beni immobili, alle date degli eventi e nei comuni

di cui al comma 1, anche ad uso non abitativo gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali indicati nel medesimo comma, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui al comma 6.

5. Ai soggetti residenti e al personale militare avente sede operativa nei comuni di cui al comma 1 che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, in loro proprietà alle date di cui al medesimo comma 1, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore del danno subito, accertato con le modalità di cui al comma 6, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

6. L'accertamento del valore dei danni subiti, ai fini di cui ai commi 4 e 5, è effettuato con apposita perizia giurata redatta da professionisti iscritti all'ordine degli ingegneri e degli architetti o al collegio dei geometri.

7. Le provvidenze già concesse ai sensi dell'articolo 9, comma 1 e dell'articolo 8, comma 1, dalle ordinanze del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile numeri 2449 e 2451 datate rispettivamente 25 e 27 giugno 1996, costituiscono anticipazione sui benefici previsti dal presente articolo a favore dei privati proprietari di beni immobili e proprietari di beni mobili distrutti o gravemente danneggiati.

8. I presidenti delle regioni provvedono alla concessione dei contributi di cui al presente articolo e a disciplinare con propri provvedimenti le relative disposizioni operative. Per l'accertamento dei danni, l'assegnazione e la erogazione dei contributi i presidenti possono avvalersi dei sindaci dei comuni di cui al comma 1.

9. I presidenti delle regioni nelle aree a rischio idrogeologico, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, provvedono alla demolizione degli immobili che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque. Agli interessati sono concessi i

benefici di cui al comma 1, con acquisizione dell'area di risulta al patrimonio indisponibile del comune.

10. A fronte di un fabbisogno stimato in lire 65 miliardi per la regione Toscana e in lire 22 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, rispettivamente, di lire 10,5 e 3,5 miliardi annui, a decorrere dal 1997 e fino al 2006, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui decennali che le regioni contraggono, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le diverse tipologie di enti, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. Al relativo onere si provvede nei limiti delle proiezioni dello stanziamento per gli anni 1997 e 1998 del fondo della protezione civile di cui alla tabella «C» della legge 28 dicembre 1995, n. 550. Al fine di accelerare gli interventi previsti dal presente articolo, i presidenti delle regioni provvedono a contrarre i mutui di cui al presente comma nei limiti degli oneri di ammortamento coperti dal contributo pluriennale dello Stato.

ARTICOLO 5.

(Provvidenze a favore delle imprese).

1. Al fine della ripresa delle attività produttive delle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di servizi e artigianali, aventi sede o unità produttive nei comuni di cui all'articolo 4, comma 1, che abbiano subito in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1, gravi danni a beni mobili o immobili di loro proprietà ivi comprese le scorte, le regioni assegnano un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6, nel limite massimo di complessive lire trecento milioni per ciascun soggetto.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene corrisposto anche agli esercenti le professioni e le attività artistiche aventi

sede nei comuni di cui all'articolo 4, comma 1, che abbiano subito gravi danni a beni mobili in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 4.

3. Nei limiti delle risorse previste dal presente articolo, le regioni possono, altresì, concedere ai soggetti di cui al comma 1, per la ricostruzione o ricostituzione dei beni gravemente danneggiati, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 45 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 3 per cento della rata di ammortamento.

4. I presidenti delle regioni nelle aree a rischio idrogeologico, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, provvedono prioritariamente al trasferimento degli impianti produttivi costituenti ostacolo al regolare deflusso delle acque con la demolizione dell'immobile ed acquisizione dell'area di risulta al patrimonio indisponibile del comune. Eventuali risorse ulteriormente disponibili possono essere utilizzate dalle regioni per favorire il trasferimento anche di impianti produttivi non gravemente danneggiati e ricadenti nelle stesse aree a rischio idrogeologico.

5. Le provvidenze già concesse ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 9 delle ordinanze del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile numeri 2449 e 2451 datate rispettivamente 25 e 27 giugno 1996, costituiscono anticipazioni sui benefici previsti dal presente articolo.

6. I presidenti delle regioni provvedono alla concessione dei benefici di cui al presente articolo e a disciplinare con propri provvedimenti le relative disposizioni operative. Per l'accertamento dei danni, per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici i presidenti possono avvalersi di enti e società a partecipazione regionale.

7. A fronte di un fabbisogno stimato per gli interventi di cui al presente articolo in lire 71 miliardi per la regione Toscana e in lire 15 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, il Diparti-

mento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, rispettivamente, di lire 11,6 e 2,4 miliardi annui, a decorrere dal 1997 e fino al 2006, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che le regioni contraggono, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le diverse tipologie di enti, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. Al relativo onere si provvede nei limiti delle proiezioni dello stanziamento per gli anni 1997 e 1998 del fondo della protezione civile di cui alla tabella «C» della legge 28 dicembre 1995, n. 550. Al fine di accelerare gli interventi previsti dal presente articolo, i presidenti delle regioni provvedono a contrarre i mutui di cui al presente comma nei limiti degli oneri di ammortamento coperti dal contributo pluriennale dello Stato.

ARTICOLO 6.

(Interventi infrastrutturali d'emergenza e di prevenzione).

1. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di emergenza e di rimozione di pericolo, compresi quelli previsti dagli articoli 4, comma 9, e 5, comma 4, previsti nei piani di cui alle ordinanze indicate all'articolo 4, comma 1, il cui fabbisogno complessivo è stimato in lire 130 miliardi per la regione Toscana e in lire 100 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni e agli enti locali interessati mutui ventennali per lire 98 miliardi per la regione Toscana e per lire 75 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, con onere a carico dello Stato pari alla rata annuale di ammortamento. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni Toscana e Friuli-Venezia Giulia, nonchè agli enti locali interessati, ulteriori mutui a completamento degli interventi previsti dai piani di cui alle ordinanze del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile numeri 2449 e 2451 datate rispettivamente 25

e 27 giugno 1996. Al fine di accelerare gli interventi previsti dal presente articolo, i presidenti delle regioni e gli enti locali interessati contraggono i mutui di cui al presente comma nei limiti degli oneri di ammortamento coperti dal contributo pluriennale dello Stato.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, presidenti delle regioni possono utilizzare, qualora necessario, le deroghe alle disposizioni normative, già previste dalle ordinanze numeri 2449 e 2451 del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile datate rispettivamente 25 e 27 giugno 1996. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile può, altresì, disporre ulteriori ordinanze anche al fine di accelerare le procedure.

3. I presidenti delle regioni di cui ai commi 1 e 2 disciplinano con propri provvedimenti le relative disposizioni operative.

4. All'onere annuo valutato in lire 18 miliardi a decorrere dall'anno 1997 si provvede nei limiti delle proiezioni dello stanziamento per gli anni 1997 e 1998 del fondo della protezione civile di cui alla tabella «C» della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

5. Eventuali risorse disponibili, effettuati gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, possono essere utilizzate dalle regioni per gli interventi di cui agli articoli 4, comma 9, e 5, comma 4.

ARTICOLO 7.

(Provvidenze da parte di enti pubblici, polizze assicurative e disposizioni varie).

1. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi di cui al presente decreto siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici o compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dal presente decreto ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. Ai predetti contributi va aggiunto l'importo dei premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente alla data dell'evento.

2. Le regioni sono autorizzate ad impiegare eventuali somme, che si rendessero disponibili dopo aver effettuato gli interventi previsti dal titolo II, per l'attuazione dei piani di ulteriori interventi infrastrutturali di cui all'articolo 6, comma 1.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DI SOMME DESTINATE AD INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

ARTICOLO 8.

(Finanziamenti di interventi di protezione civile).

1. Le somme assegnate con provvedimenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte possono essere revocate e affluiscono al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze di protezione civile.

2. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile, effettua una ricognizione delle somme di cui al comma 1 e provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione.

3. Le somme di cui al comma 1 sono versate al capo XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Per fronteggiare situazioni di emergenza, per le quali è intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a utilizzare le disponibilità non ancora impegnate dei capitoli della rubrica 6 dello stato di previsione

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzate alla realizzazione degli interventi ai quali è possibile far fronte con le risorse del fondo della protezione civile previste per gli anni successivi nella legge finanziaria.

ARTICOLO 9.

(Mutui).

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere all'ammortamento dei mutui che le regioni interessate contraggono, con ricorso anche ad istituti di credito privato, per fronteggiare esigenze di protezione civile in casi di eventi calamitosi per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. L'entità del contributo di cui al comma 1 è determinata in relazione all'estensione ed all'intensità del fenomeno calamitoso.

ARTICOLO 10.

(Procedure per la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti).

1. Per la concessione dei mutui di cui al presente decreto, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad applicare le procedure previste dall'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2463 del 1° ottobre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 del 7 ottobre 1996.

ARTICOLO 11.

(Disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali).

1. Il limite di spesa stabilito dall'articolo 9, terzo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 44, e dall'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come elevato

dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, per gli interventi da realizzare sui beni culturali situati nelle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui al presente decreto è duplicato.

ARTICOLO 12.

(Variazioni di bilancio).

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 13.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: ad uso abitativo con le seguenti: anche ad uso non abitativo.

4. 2.

Gnaga, Oreste Rossi.

Al comma 1, dopo le parole: del 1° luglio 1996, aggiungere le seguenti: nonché dei comuni di Minucciano, Molazzana, Vagli di Sotto e Zeri.

4. 12.

Moroni.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e per un valore al metro quadrato sino alla fine del comma.

4. 3.

Gnaga, Oreste Rossi.

Al comma 3, dopo le parole: nel medesimo sito aggiungere le seguenti: o per l'acquisto di un altro alloggio.

4. 1.

Gnaga, Oreste Rossi.

Al comma 4, sopprimere la parola: gravemente

4. 9.

Gnaga, Oreste Rossi.

Al comma 4, sostituire le parole: fino al 75 per cento con le seguenti: pari al 75 per cento

4. 10.

Gnaga, Oreste Rossi.

Al comma 5, sostituire le parole: il danneggiamento grave con le seguenti: la perdita o il danneggiamento

4. 11.

Gnaga, Oreste Rossi.

Al comma 5, sostituire le parole: fino al 40 per cento del valore del danno subito accertato con le modalità di cui al comma 6, con le seguenti: commisurato al valore dei beni predetti

4. 8.

Gnaga, Oreste Rossi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ove non altrimenti documentabile con atti probatori, l'ammontare del danno subito dai beni mobili è determinato in ragione di lire 5 milioni a

vano, intendendosi per vano una superficie lorda di 10 metri quadrati. Per i beni mobili registrati il valore del danno subito è commisurato al relativo valore desunto dai listini correnti alla data degli eventi di cui al comma 1.

4. 7.

Gnaga, Oreste Rossi.

Al comma 6, sostituire le parole: ai commi 4 e 5 con le seguenti: al comma 4.

4. 6.

Gnaga, Oreste Rossi.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'accertamento del valore dei danni subiti dai beni mobili e dai beni mobili registrati può essere effettuato altresì con apposita perizia giurata redatta dai professionisti di cui sopra e da iscritti nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle camere di commercio, da consulenti tecnici d'ufficio del giudice e da antiquari iscritti nell'albo dei periti tenuto dal tribunale.

4. 5.

Gnaga, Oreste Rossi.

Al comma 7, sopprimere la parola: gravemente.

4. 4.

Gnaga, Oreste Rossi.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 4, comma 1, aggiungere le seguenti: nonché nei comuni di Minusciano, Molazzana, Vagli di Sotto, Zeri.

5. 1.

Moroni.

Al comma 1, dopo le parole: comprese le scorte *aggiungere le seguenti:* nonché per le suddette imprese artigianali il fermo attività nel limite massimo di 90 giorni consecutivi.

5. 2.

Moroni.

Al comma 1, dopo le parole: 30 per cento del valore dei danni subiti *aggiungere le seguenti:* , elevato fino al 70 per cento per le imprese di cui sopra interamente distrutte a seguito degli eventi alluvionali, o ubicate in aree a forte rischio idrogeologico tale da impedirne la allocazione e/o la ristrutturazione.

5. 6.

Moroni.

Al comma 1, dopo le parole: trecento milioni *aggiungere le seguenti:* , fino a complessive lire ottocento milioni per le imprese interamente distrutte o ubicate in aree a forte rischio idrogeologico di cui sopra.

5. 7.

Moroni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È prorogata fino al 31 dicembre 1997 l'erogazione delle indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per i lavoratori dipendenti delle imprese di cui al primo periodo, i quali possono, in tale lasso di tempo, essere utilizzati nei lavori di ricostruzione dell'apparato produttivo, a cominciare dall'impresa presso la quale prestano il loro lavoro.

5. 5.

Moroni.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: fino al 30 giugno 1997 *con le seguenti:* fino al 31 dicembre 1997.

5. 3.

Moroni.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Sono prorogati fino al 31 dicembre 1997, senza ulteriori aggravii per i contribuenti, i termini e le scadenze per il pagamento dell'Iva e delle imposte legate alla produzione per le imprese di cui al comma 1 del presente articolo.

5. 4.

Moroni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Limitatamente agli esercizi finanziari 1996 e 1997, ai comuni della provincia di Lucca e Massa Carrara, di cui all'articolo 4, comma 1, nonché dei comuni di Minucciano, Molazzana, Vagli di Sotto e Zeri, colpiti dagli eventi alluvionali del giugno 1996, vengono erogati contributi pari alla differenza tra le entrate effettive e le entrate previste e non incamerate a seguito dei suddetti eventi, atte ad assicurare il livello e la qualità dei servizi essenziali esistenti anteriormente al giugno 1996.

5. 01.

Moroni.

ART. 7-ter.

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.1

1. Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 7 si applicano anche nell'ambito del territorio individuato dall'ordinanza del Ministero dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2396 del 20 dicembre 1994.

2. A fronte del fabbisogno stimato in lire 18 miliardi per gli interventi di cui

all'articolo 4 ed in lire di 2 miliardi e 900 milioni per gli interventi di cui all'articolo 5, il dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, rispettivamente di lire 2 miliardi e 500 milioni e di lire 410 milioni annui, a decorrere dal 1997 e fino al 2006, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui decennali che la regione Emilia Romagna contrae, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le diverse tipologie di enti, per la realizzazione di cui al presente articolo.

7-bis. 01. (ex 7-ter. 1)

Biocchi.

ART. 8

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, al numero 24) sono soppresse le parole: « , fino al 1996; »

8. 1.

Casinelli.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996;

considerato che:

i comuni di Minucciano (Lucca) e Zeri (Massa) sono stati tra quelli colpiti dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996, abbattutisi sul territorio delle province di Lucca e Massa Carrara;

per motivi burocratici e per ritardi nella presentazione della documentazione necessaria, le richieste dei comuni non sono state accolte, per cui gli stessi non sono stati ricompresi nella ordinanza del Ministero dell'interno con delega per la protezione civile n. 2349 del 25 giugno 1996;

il mancato inserimento nell'ordinanza non solo ha determinato l'esclusione dai benefici del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione dei termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca e Massa Carrara, Udine e Pordenone, nel mese di giugno 1996, ma soprattutto dai benefici previsti dall'attuale decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576;

questa situazione determina un'ingiustizia per i comuni e la popolazione di Minucciano e Zeri rispetto agli altri comuni egualmente colpiti dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

un ordine del giorno, analogo al presente e relativo ai comuni di Molazzana (Lucca) e Vagli di Sotto (Lucca) è stato approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 13 dicembre 1996;

impegna il Governo:

ad individuare, d'intesa con la regione Toscana, le forme per inserire i comuni di Minucciana e Zeri tra quelli destinatari degli interventi economici relativi ai danni causati dai drammatici eventi alluvionali del 19 giugno 1996.

9/2889/1

Eduardo Bruno, Moroni.

La Camera,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996;

considerato che:

nell'ambito del territorio delle province colpite da eventi calamitosi come definite in tale decreto, sono stati interessati da eventi alluvionali comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

tali comuni rischiano, per le mancate entrate tributarie e per le spese sostenute per assicurare il livello e la qualità dei servizi essenziali esistenti, anteriori agli eventi alluvionali, di trovarsi a dover dichiarare lo stato di dissesto;

ravvisata l'opportunità di evitare che i cittadini e le attività economiche di tali comuni, dopo aver sofferto degli eventi calamitosi, abbiano anche l'onere di dover sopportare per lo stato il dissesto del comune, tasse elevate ed avere servizi essenziali scarsamente garantiti;

impegna il Governo

a studiare la possibilità di predisporre un idoneo provvedimento nel quale si preveda per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di giugno e ottobre 1996, un contributo annuale per l'anno 1996 e per gli anni 1997 e 1998, pari all'importo delle mancate entrate tributarie maggiorate delle spese sostenute per assicurare il livello e la qualità dei servizi essenziali esistenti anteriore agli eventi alluvionali del giugno 1996.

9/2889/2

Carli, Cordoni, Olivo.

La Camera,

considerato che gli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca e Massa Carrara nel mese di giugno 1996, hanno causato al tessuto produttivo delle stesse guasti non ancora assorbiti, tanto da indurre il Governo a prevedere misure ulteriori di intervento con il decreto-legge n. 576 del 12 novembre 1996;

considerato che tali misure, pur positive, non risultano certamente sufficienti

a far sì che possa riprendere positivamente l'intera attività produttiva di quelle zone;

considerato che, qualora non fossero previste misure aggiuntive a quelle già definite, ci sarebbe il rischio reale di una vanificazione totale dell'intero intervento;

impegna il Governo

ad intervenire con tutti gli strumenti indispensabili, e in tempi strettissimi, per:

1) elevare il contributo dello Stato fino ad un massimo del 70 per cento, e comunque non oltre gli 800 milioni, per le imprese colpite dagli eventi alluvionali e, in seguito ad essi, interamente distrutte oppure per quelle imprese ubicate in aree a forte rischio idrogeologico tale da impedirne la allocazione e/o la ristrutturazione in tali siti;

2) prorogare al 31 dicembre 1997 l'erogazione della CIG per i lavoratori dipendenti di tali imprese, i quali possono essere utilizzati, nel suddetto periodo, per i lavori di ricostruzione dell'intero apparato produttivo, a partire dalla impresa presso la quale prestano normalmente il loro lavoro;

3) sospendere fino al 31 dicembre 1997 i termini dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva;

4) prorogare fino al 31 dicembre 1997 i termini e le scadenze per il pagamento dell'IVA e delle imposte legate alla produzione, senza ulteriori aggravii per i contribuenti;

5) erogare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali, limitatamente agli esercizi finanziari 1996 e 1997, contributi pari alla differenza tra le entrate effettive e le entrate previste e non incamerate a seguito dell'alluvione, atti ad assicurare il livello e la qualità dei servizi essenziali esistenti anteriormente al giugno 1996;

6) prevedere le facilitazioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge

n. 576 anche per le imprese artigiane che hanno subito un fermo di attività nel limite massimo di 90 giorni consecutivi;

7) prevedere le agevolazioni previste anche per i comuni di Minucciano, Molazzana, Vagli di Sotto, Zeri, non compresi negli elenchi per ragioni burocratico-amministrative, ma colpiti duramente, al pari degli altri, dagli eventi alluvionali.

8) accertare l'utilizzazione dei contributi assegnati per i fini previsti dai relativi provvedimenti legislativi e, in caso di non utilizzazione, prevedere l'obbligo di restituzione del contributo o della quota di esso non utilizzata.

9/2889/3

Moroni.

La Camera,

considerato che l'urgenza degli immediati e degli ulteriori interventi per le zone colpite da calamità naturali necessita di una norma che, una volta per tutte, regolarizzi in modo razionale le capacità di intervento immediato, facilitando l'accesso dei privati cittadini e delle aziende locali ai legittimi contributi assegnati loro dalla medesima norma, anche per le provate difficoltà che in un recente passato hanno avuto i soggetti citati ad usufruire dei contributi assegnati loro, per motivi di carattere amministrativo e burocratico,

impegna il Governo

a considerare il provvedimento in esame come un primo punto certo per interventi futuri di carattere immediato e soprattutto come un sicuro oggetto di ulteriori migliorie normative da apportare in tempi brevi e non in occasione di interventi determinati da urgenza.

9/2889/4

Gnaga, Oreste Rossi.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge 12 novembre 1995, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996;

considerato che:

i comuni di Molazzana e Vagli di Sotto in Garfagnana sono stati tra quelli colpiti dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996, abbattutisi sul territorio delle province di Lucca e Massa Carrara;

per motivi burocratici e per ritardi nella presentazione della documentazione necessaria, le richieste dei comuni non sono state accolte, per cui gli stessi non sono stati ricompresi nella ordinanza del Ministero dell'interno con delega per la protezione civile n. 2349 del 25 giugno 1996;

il mancato inserimento nell'ordinanza non solo ha determinato l'esclusione dai benefici del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione dei termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca e Massa Carrara, Udine e Pordenone, nel mese di giugno 1996, ma soprattutto dai benefici previsti dall'attuale decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576;

questa situazione produce un atto di ingiustizia per i comuni e la popolazione di Molazzana e Vagli di Sotto rispetto agli altri comuni egualmente colpiti dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

impegna il Governo

ad individuare, d'intesa con la regione Toscana, le forme per inserire i comuni di Molazzana e Vagli di Sotto tra quelli destinatari degli interventi economici relativi ai danni causati dai drammatici eventi alluvionali del 19 giugno 1996.

9/2889/5

Cordoni, Carli.

La Camera,

considerata la drammaticità della situazione da tempo presente a Corniglio, in cui la frana più grande d'Europa ha provocato danni gravissimi alla popolazione, alle attività produttive e ai servizi;

visto l'aggravarsi ulteriore della situazione, poichè la frana ha ricominciato a muoversi;

rilevato che, dopo il primo positivo intervento del Governo nella fase dell'emergenza, nulla è stato fatto dallo Stato per aiutare la ricostruzione;

ricordato che la Regione Emilia Romagna ha approvato una proposta di legge di iniziativa popolare per una legge speciale per Corniglio;

preso atto che non è ancora stato fissato, dopo mesi dalla richiesta uff-

ciale, neppure l'incontro più volte sollecitato presso la Presidenza del Consiglio;

impegna il Governo

1) ad avviare immediatamente il confronto istituzionale con la Regione Emilia Romagna, gli Enti Locali interessati, per risolvere il problema del finanziamento della proposta di legge speciale per Corniglio;

2) ad assumere comunque tutte le iniziative opportune per reperire le disponibilità finanziarie ed avviare gli strumenti amministrativi necessari per rispondere alle legittime, ed ormai esasperate, attese della popolazione.

9/2889/6

Biocchi, Petrini, Caccavari

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valedoli
nella seduta del 20 dicembre 1996.**

Berlinguer, Bordon, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Maccanico, Mattioli, Prodi, Sales, Veltroni, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 dicembre 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BARRAL e BALLAMAN: « Modifiche alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di disciplina dei licenziamenti individuali » (2913);

STAGNO d'ALCONTRES: « Istituzione della figura del Commissario regionale per i grandi rischi » (2914);

CHINCARINI: « Riduzione dell'imposta di produzione del gasolio usato come carburante » (2915);

OSTILLIO ed altri: « Norme per il rilancio del settore termale e per la dismissione delle partecipazioni dello Stato in società termali » (2916);

FIORONI: « Riordino della sanità militare » (2917);

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di proposte di modificazione
al regolamento**

In data 20 dicembre 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti pro-

poste di modificazioni al regolamento d'iniziativa della Giunta per il regolamento:

Articolo 48-*bis*: sanzioni per assenza dai lavori parlamentari (doc. II, n. 15);

Articolo 96: sede redigente (doc. II, n. 16);

Articolo 135-*bis*: interrogazioni a risposta immediata (doc. II, n. 17).

Saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta per il regolamento.

Sono state altresì presentate le riformulazioni, approvate dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 10 ottobre 1996, delle seguenti proposte di modificazione al regolamento:

Articoli 143 e 144: audizioni di enti e istituzioni autonome e di associazioni rappresentative; audizioni e indagini conoscitive proposte da minoranze qualificate; udienze legislative (doc. II, n. 6);

Articoli 46 e 47: numero legale in Commissione; disciplina degli effetti della mancanza del numero legale (doc. II, n. 7);

Articoli 14 e 153: autorizzazione alla costituzione di un gruppo composto da deputati appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute dalla legge (doc. II, n. 8).

Saranno stampate e distribuite in allegato ai corrispondenti documenti.

Trasmissione dal Senato.

In data 20 dicembre 1996 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1407. - «Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1579-B).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla II Commissione (Giustizia):

SBARBATI: «Modifiche all'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace» (675) *Parere della I Commissione;*

S. 1407. - «Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1579-B) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

PARRELLI ed altri: «Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, in materia di notificazione di atti da parte degli avvocati e dei procuratori legali» (1910) *Parere delle Commissioni I e IX;*

VITALI «Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile in materia di documentazione attinente al condominio negli edifici» (2426) *Parere della I Commissione;*

PEZZOLI: «Modifica dell'articolo 1 del codice civile in materia di capacità giuridica» (2641) *Parere della I Commissione;*

BORROMETI: «Modifica dell'articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934,

n. 37, in tema di comunicazioni e notificazioni al procuratore legale» (2673) *Parere della I Commissione;*

PEZZOLI: «Modifiche al codice civile in materia di società di capitali» (2686) *Parere delle Commissioni I e VI;*

GIULIANO ed altri: «Modifica dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente i tramutamenti successivi dei magistrati» (2767) *Parere della I Commissione;*

alla III Commissione (Esteri):

SODA ed altri: «Norme per la messa al bando definitiva delle mine antipersona» (1775) - *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73 comma, 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), IV (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V e X;*

alla IV Commissione (Difesa):

FIORI: «Modifica all'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, in materia di avanzamento dei colonnelli e dei generali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza nelle posizioni di ausiliaria e di riserva» (2285) *Parere delle Commissioni I e V;*

RUFFINO ed altri: «Delega al Governo per la ristrutturazione degli arsenali militari a carattere industriale e per il trasferimento ad altre amministrazioni dello Stato degli enti e degli istituti che svolgono attività tecnico-scientifica di non prevalente interesse militare» (2518) *Parere delle Commissioni I, V, X e XI;*

TASSONE: «Norme per la riorganizzazione della sanità militare» (2568) *Parere delle Commissioni I, III, V, VII, XI e XII;*

ALBONI ed altri: «Norme per l'estensione del ruolo d'onore agli appartenenti al Corpo militare della Croce rossa italiana» (2676) *Parere delle Commissioni I e V;*

alla VI Commissione (Finanze):

de GHISLANZONI CARDOLI e SCARPA BONAZZA BUORA: « Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, recante nuova disciplina dei fabbricati rurali » (1159) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, XI e XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*;

NEGRI e TOSOLINI: « Nuove norme in materia di diritto di prelazione per l'acquisto di immobili da parte degli Istituti autonomi per le case popolari » (1647) *Parere delle Commissioni I, II e VIII*;

MUZIO ed altri: « Riconoscimento di un credito d'imposta per le opere di bonifica dall'amianto » (1792) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e X*;

FERRARI ed altri: « Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, recante nuova disciplina dei fabbricati rurali » (1927) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, XI e XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*;

GIOVANARDI ed altri: « Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi » (2194) *Parere delle Commissioni I, II, V e X*;

COSTA: « Norme in materia di scioglimento di società di persone immobiliari » (2274) *Parere delle Commissioni I e II*;

BACCINI: « Riforma fiscale in senso federalista » (2307) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, IX, X e XII*;

GATTO e GIACCO: « Norme sulla destinazione delle ritenute sulle vincite del gioco del lotto » (2332) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*;

STORACE ed altri: « Abrogazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in materia di agevolazioni tributarie » (2416) *Parere delle Commissioni I e V*;

MERLO ed altri: « Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di esenzione dal pagamento dei diritti d'autore e dei diritti demaniali nei casi di esecuzioni non pubbliche di opere » (2439) *Parere delle Commissioni I, VII e XII*;

alla VII Commissione (Cultura):

BOGHETTA ed altri: « Norme per la tutela dei minori dalla pubblicità televisiva » (2165) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e X*;

ROMANO CARRATELLI ed altri: « Introduzione dell'insegnamento della storia regionale e locale nella scuola » (2268) - *Parere della I Commissione*;

CASCIO ed altri: « Norme sull'uso del casco protettivo negli incontri di pugilato » (2742) *Parere delle Commissioni I e XII*;

ANTONIO PEPE ed altri: l'Obbligatorietà dell'uso del casco protettivo durante gli incontri pugilistici » (2782) *Parere delle Commissioni I e XII*;

alla VIII Commissione (Ambiente):

MATACENA: « Disciplina delle prestazioni e dei servizi di ingegneria » (2252) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X, XI e XIV*;

alla IX Commissione (Trasporti):

MAMMOLA ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di veicoli eccezionali e di trasporti in condizioni di eccezionalità » (2757) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII e X*;

alla X Commissione (Attività produttive):

CAPARINI: « Disciplina delle vendite sotto costo » (1238) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni)*;

alla XI Commissione (Lavoro):

CENTO ed altri: « Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari » (2283) *Parere delle Commissioni I, II, V e X;*

PITTELLA ed altri: « Norme per il riconoscimento dei servizi di insegnamento della religione cattolica ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie permanenti » (2429) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

alla XIII Commissione (Agricoltura):

CICU ed altri: « Modifica all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria nella regione Sardegna » (2475) *Parere delle Commissioni I, V, VII e VIII;*

CICU ed altri: « Modifica all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria nella regione Sardegna » (2476) *Parere delle Commissioni I e VIII;*

CICU ed altri: « Modifica all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria nella regione Sardegna » (2477) *Parere della I Commissione;*

BORROMETI ed altri: « Norme per la tutela e la salvaguardia della razza bovina 'modicana »' (2693) *Parere delle Commissioni I, V e XIV.*

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 19 giugno 1996, pagina 238, prima colonna, le righe dalla diciassettesima alla ventitreesima e alla seconda colonna, le righe prima e seconda sono soppresse.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 30 ottobre 1996, pagina 2004, prima colonna, alla quarantatreesima e quarantatreesima riga cancellare le parole « (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) ».